

COM (1998)203
23.04.1998

III RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
SUI NEGOZIATI RELATIVI ALL'ACCESSO
AI MERCATI DEGLI APPALTI PUBBLICI DI PAESI TERZI
PER I SETTORI DISCIPLINATI
DALLA DIRETTIVA 93/38/CEE
(DIRETTIVA SUI SETTORI DI PUBBLICA UTILITA')

INDICE

INDICE	2
INTRODUZIONE	4
A. SINTESI DEI NEGOZIATI	6
B. ACCORDI IN VIGORE (IN DATA 31 DICEMBRE 1997), ELENCATI PER TIPO DI STRUMENTO	8
1. l'accordo sugli appalti pubblici dell'omc	8
1.1. <i>Introduzione.</i>	8
1.2. <i>Disposizioni procedurali</i>	10
1.3. <i>Campo d'applicazione del GPA: enti aggiudicatori elencati nelle offerte dei vari paesi</i>	10
1.4. <i>Campo d'applicazione del GPA: appalti di forniture, di servizi e dell'edilizia</i>	14
1.5. <i>Effetto dell'entrata in vigore del GPA sull'applicazione dell'articolo 36 della direttiva 93/38/CEE</i>	15
2. L'accordo sullo spazio economico europeo - paesi efta	16
3. Gli accordi d'associazione - paesi dell'europa centrale e orientale (peco)	16
4. gli appalti nel settore delle telecomunicazioni	17
4.1. <i>Introduzione.</i>	17
4.2. <i>Accordo bilaterale con Israele sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni</i>	18
4.3. <i>Corea: accordo bilaterale sugli appalti banditi dagli operatori delle telecomunicazioni</i>	19
C. ACCORDI IN VIGORE (AL 31 DICEMBRE 1997)- ELENCO PER SETTORE	21
D. ACCORDI PER I QUALI SI SONO CONCLUSI I NEGOZIATI, MA NON ANCORA IN VIGORE IN DATA 31 DICEMBRE 1997	39
1. negoziati nell'ambito del GPA: adesione di nuovi membri	39
2. accordi di associazione: paesi dell'europa centrale e orientale (PECO).	39
3. OCSE: Convenzione per la lotta alla corruzione	40
E. INFORMAZIONI SUGLI OSTACOLI NEL CAMPO DEGLI APPALTI PUBBLICI E STRATEGIE PROPOSTE	41
F. ULTERIORI NEGOZIATI	43
1. Ambito OMC	43
1.1. <i>Il GPA: attuazione e revisione</i>	43

1.2. <i>L'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)</i>	44
1.3. <i>La Conferenza ministeriale di Singapore: mandato di negoziato concernente le disposizioni di trasparenza in materia di appalti pubblici</i>	44
2. Negoziati bilaterali.	45
2.1. <i>Accordi di unione doganale: Turchia, Andorra e San Marino.</i>	45
2.2. <i>Accordi commerciali: Svizzera</i>	47
2.3. <i>Accordi di associazione: Cipro e Malta</i>	47
2.4. <i>Accordi di associazione euromediterranei: Israele, Giordania, Marocco, Autorità palestinese, Tunisia e altri paesi mediterranei.</i>	47
2.5. <i>Accordi di cooperazione che contemplano futuri negoziati.</i>	49
2.6. <i>Accordi di cooperazione che prevedono la semplice cooperazione</i>	50
3. Il settore delle telecomunicazioni	51
G. COME INDIVIDUARE OPPORTUNITÀ NEI PAESI TERZI E FAR VALERE I PROPRI DIRITTI	52
1. informazioni circa le opportunità negli appalti pubblici.	52
2. I diritti dei fornitori europei nei paesi terzi	53
H. ELENCO DEGLI ACCORDI CONCLUSI NEL CAMPO DEGLI APPALTI PUBBLICI IN VIGORE IN DATA 31 DICEMBRE 1997.	55
1. elenco degli accordi	55
2. Effetti dell'entrata in vigore dei suddetti accordi alla luce dell'articolo 36 della direttiva 93/38/CEE/CEE	57
I. ELENCO DEGLI ACCORDI CONCLUSI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI NON ANCORA IN VIGORE IN DATA 31 DICEMBRE 1997	59
INDICE DEI PAESI	60

INTRODUZIONE

1. La presente relazione fornisce una panoramica della situazione al 31 dicembre 1997 in materia di accesso dei fornitori e dei prestatori di servizi della Comunità ai mercati dei paesi terzi per i settori disciplinati dalla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni ("direttiva dei settori di pubblica utilità")¹. Il presente documento è presentato conformemente all'articolo 36, paragrafo 6 ed all'articolo 37, paragrafo 2 della direttiva in parola.
2. Il 3 marzo 1993 la Commissione ha presentato la prima relazione² sui progressi compiuti nei negoziati riguardanti i settori disciplinati dalla direttiva 90/531/CEE del 17 settembre 1990³. Tale direttiva è stata nel frattempo sostituita dalla direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993 che disciplina gli appalti di forniture e di lavori nonché di servizi. Una seconda relazione⁴ è stata presentata il 7 settembre 1994. Da allora la Commissione non ha elaborato alcuna altra relazione, perché nel periodo immediatamente successivo alla conclusione dell'Uruguay Round non sono stati stipulati altri accordi multilaterali o bilaterali.
3. Nel 1996 e nel 1997 sono stati fatti alcuni progressi. Da qui la necessità della presente relazione per illustrare i risultati conseguiti. Al fine tuttavia di valutare tutte le nuove (e future) implicazioni dei negoziati in corso, la Commissione ha ritenuto opportuno esporre nel presente documento non solo i progressi compiuti, ma fare anche il punto della situazione. Questa relazione offre raggugli, e se del caso aggiorna le informazioni, sugli accordi già firmati dalla Comunità con paesi terzi relativi ai settori disciplinati dalla direttiva sopraindicata, nonché dall'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC.
4. Dopo una succinta trattazione dei negoziati nella parte A, la relazione tratta nella parte B gli accordi in vigore, ordinandoli per strumento giuridico. La parte C illustra invece i risultati per settore. I negoziati conclusi ma non ancora ratificati sono descritti nella parte D. La parte E informa sugli ostacoli esistenti nel campo degli appalti pubblici, proponendo delle strategie d'azione. I negoziati bilaterali o multilaterali che la Commissione conduce, o potrebbe

1 GU n. L 199 del 9 agosto 1993, pag. 84

2 COM (93) 80 def. del 3 marzo 1993

3 GU n. L 297 del 29 ottobre 1990, pag. 1 è stato depositato il 19 agosto 1997 e l'accordo è entrato in vigore il 18 settembre 1997.

4 COM (94) 342 def. del 7 settembre 1994

avviare, con i paesi terzi nei settori sono descritti nella parte F. La parte G fornisce informazioni su come individuare delle opportunità nei paesi terzi, nonché sui diritti accordati ai fornitori e i prestatori di servizi europei. Le parti H ed I, infine, elencano tutti gli accordi in materia, corredati di riferimenti bibliografici.

A. SINTESI DEI NEGOZIATI

5. A livello multilaterale, il GPA (Accordo sugli appalti pubblici) è entrato in vigore il 1° gennaio 1996. La Commissione ha iniziato a vigilare sull'adempimento da parte delle altre parti contraenti degli obblighi stabiliti nell'accordo. Sono stati portati a termine i negoziati con i seguenti paesi terzi, candidati all'adesione al GPA, che sono ora parti contraenti a pieno titolo dell'accordo: Aruba, Hong Kong (Repubblica popolare Cinese)⁵, Liechtenstein e Singapore. Le proposte della Cina di Taipei⁶ e di Panama sono ancora oggetto di discussione. Per la partecipazione della Cina di Taipei al GPA, inoltre si deve attendere il completamento della procedura relativa alla sua adesione all'OMC (cfr capitoli B.1 e D.1.1).
6. Nel periodo considerato, i risultati più importanti realizzati dall'Unione europea in materia di accordi per l'accesso al mercato degli appalti pubblici sono tuttavia rappresentati dalla conclusione di accordi bilaterali con Israele e la Corea, nonché dai negoziati con la Svizzera.
7. Due sono gli accordi stipulati con Israele. Il primo riguarda l'ampliamento, per entrambe le parti, del campo d'applicazione del GPA. I nuovi impegni sottoscritti riguardano in particolare il settore dei trasporti urbani, a cui potranno ora accedere i fornitori della Comunità. Il secondo accordo ha per oggetto gli appalti banditi dagli operatori delle telecomunicazioni. Questo secondo accordo bilaterale esula dalla sfera del GPA (cfr. capitoli B.1 e B.4).
8. Un accordo analogo è stato negoziato anche con la Corea. I fornitori europei possono accedere al mercato coreano delle attrezzature per le telecomunicazioni (e servizi affini). L'accordo vincola unicamente l'operatore pubblico dei servizi di telecomunicazione in Corea. In un memorandum distinto, la Corea s'impegna tuttavia a non interferire nella politica d'appalto dei gestori privati di servizi di telecomunicazioni (cfr. capitolo B.4).
9. Per quanto riguarda la Svizzera, i servizi della Commissione stanno negoziando con le autorità elvetiche un accordo globale sugli appalti pubblici. L'intesa è stata praticamente raggiunta su tutte le questioni, ma può essere formalizzata solo nell'ambito di un accordo che abbracci il pacchetto complessivo dei negoziati intavolati con la Svizzera. Si prevede che tale accordo permetterà ai fornitori CE di accedere a tutti i settori disciplinati dalla direttiva 93/38/CEE, compresi gli appalti degli enti privati e pubblici aventi diritti esclusivi e speciali (cfr. capitolo E.2.2).

⁵ Il territorio di Hong Kong fa ora parte della Repubblica popolare cinese. Nella presente relazione il suo territorio viene designato con il termine 'Cina'. Va tuttavia rilevato che solo Hong Kong è parte contraente dell'OMC (e del GPA), mentre il resto della Cina non lo è.

⁶ I territori doganali separati di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu nel documento sono designati con il termine 'Cina di Taipei'.

10. Ulteriori negoziati sono previsti con alcuni paesi con i quali la CE ha già firmato degli accordi bilaterali, che contemplano l'avvio di negoziati successivi. Nel 1997, sono state prese, sempre a livello multilaterale, tre iniziative nell'ambito dell'OMC: la revisione anticipata del GPA, i negoziati sulle disposizioni in materia di appalti di servizi e le discussioni sulla trasparenza degli appalti pubblici (cfr. parte F).

B. ACCORDI IN VIGORE (IN DATA 31 DICEMBRE 1997), ELENCATI PER TIPO DI STRUMENTO

11. Molti accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi nei settori disciplinati dalla direttiva sono ormai entrati in vigore. Il più importante è l'Accordo sugli appalti pubblici (GPA), accordo multilaterale concluso in seno all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) (cfr. capitolo 1). Detto accordo non abbraccia tuttavia la totalità dei settori disciplinati dalla direttiva sui settori d'utilità pubblica.
12. Il quadro giuridico fissato dal GPA è completato da altri accordi, applicati indipendentemente da esso, quali l'accordo sullo Spazio economico europeo (cfr. capitolo 2) o gli accordi bilaterali con i paesi dell'Europa centrale ed orientale (cfr. capitolo 3). Da ultimo, al settore delle telecomunicazioni è dedicata un capitolo separato del presente documento (cfr. capitolo 4).

1. L'ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI DELL'OMC

1.1. Introduzione.

13. In conformità del disposto dell'articolo IX, paragrafo 6, lettera b) dell'Accordo sugli appalti pubblici elaborato nell'ambito del GATT (Tokyo Round), sono stati avviati dei negoziati tesi ad ampliare il suo campo d'applicazione, per includervi gli enti operanti a livello regionale e locale e gli enti operanti nei settori d'utilità pubblica, e farvi rientrare gli appalti di lavori e di servizi non ancora contemplati. I negoziati si sono svolti nel quadro dell'Uruguay Round e sono stati conclusi il 15 dicembre 1993 a Ginevra. Il nuovo Accordo sugli appalti pubblici ("GPA") è stato firmato il 15 aprile 1994 alla Conferenza dei ministri di Marrakech e seguito della sua ratifica è entrato in vigore il 1° gennaio 1996⁷.

⁷ Per Corea, Aruba, Hong Kong (Cina), Liechtenstein e Singapore si vedano i relativi capitoli.

14. A livello comunitario, il GPA, essendo uno degli accordi multilaterali contemplati all'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'OMC, è stato concluso a nome della CE mediante decisione del Consiglio⁸. La decisione è stata adottata dal Consiglio al termine della procedura di ratificazione di cui all'articolo 228, paragrafo 3, secondo capoverso, che richiede il parere conforme del Parlamento europeo. Tale parere conforme è stato espresso il 14 dicembre 1994.
15. Sono parti contraenti dell'accordo i seguenti paesi: il **Canada**, la Comunità europea e i suoi quindici Stati membri, **Hong Kong (Cina)**,⁹ **Israele**, il **Giappone**, la **Corea** ¹⁰, il **Liechtenstein** ¹¹, i Paesi Bassi per **Aruba** ¹², la **Norvegia**, **Singapore** ¹³, la **Svizzera** e gli **Stati Uniti**.
16. Sette membri dell'OMC hanno lo status di osservatori: l'Argentina, l'Australia, la Bulgaria, il Cile, la Colombia, l'Islanda, Panama, la Polonia e la Turchia. Anche due stati che non sono membri dell' OMC hanno lo status di osservatori: la Cina di Taipei e la Lettonia. Lo status d'osservatore è stato accordato anche al Fondo monetario internazionale (FMI) e all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). L'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e la Banca per lo sviluppo interamericano (IABD) hanno anch'esse chiesto di ottenere lo status di osservatori. Alcuni paesi osservatori hanno presentato domanda d'adesione all'accordo (cfr. capitolo D.1).
17. Si può dire che il GPA consti di due parti distinte. La prima riguarda le disposizioni procedurali che gli enti soggetti al suo regime debbono applicare nell'aggiudicazione degli appalti (cfr. punto 1.2), mentre la seconda parte è costituita dagli allegati in cui è specificato il campo d'applicazione per ogni singola parte contraente. Il campo d'applicazione dipende, da un lato, dall'ente aggiudicatore (cfr. punto 1.3) e, dall'altro, dalla natura della fornitura, dei lavori o dei servizi (cfr. punto 1.4).

⁸ Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, GU n. L 336 del 23 dicembre 1994, pag. 1. Il testo del GPA è stato inoltre pubblicato successivamente in tutte le lingue ufficiali della CE nel 1996 (GU n. C 256 del 3 settembre 1996, pag.1).

⁹ Hong Kong, Cina ha depositato il proprio strumento d'adesione il 20 maggio 1997 e l'accordo è entrato in vigore il 19 giugno 1997

¹⁰ Per la Corea, l'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1997.

¹¹ Il Liechtenstein ha depositato il proprio strumento di adesione il 19 agosto 1997 e l'accordo è entrato in vigore il 18 settembre 1997.

¹² Aruba ha depositato il proprio strumento d'adesione il 25 settembre 1996 e l'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 1996.

¹³ Singapore ha depositato il proprio strumento di adesione il 20 settembre 1997 e l'accordo è entrato in vigore il 20 ottobre 1997.

1.2. Disposizioni procedurali

18. Le disposizioni procedurali fissano: le modalità per la pubblicizzazione degli appalti che gli enti intendono bandire; i sistemi di qualificazione; le modalità dei bandi e di aggiudicazione degli appalti; le specifiche dei beni, dei lavori e dei servizi in modo da assicurare l'accesso al mercato a una larga scala di offerenti; procedure trasparenti per la selezione dei candidati e la valutazione delle offerte; criteri obiettivi, da rendere noti anticipatamente, per l'aggiudicazione degli appalti; procedure di ricorso, tese a garantire agli offerenti che ritengano che i loro diritti siano stati lesi la possibilità di ottenere giustizia in tempo utile.
19. Le procedure fissate dal GPA sono sostanzialmente identiche a quelle stabilite dalle direttive comunitarie sugli appalti. Non era pertanto veramente necessario modificare tali direttive. Si è tuttavia ritenuto comunque opportuno apportare qualche lieve modifica a taluni elementi delle direttive CE, per semplificare e chiarire l'attuazione pratica sia delle direttive sia del GPA. E' stata adottata una direttiva che modifica le direttive che disciplinano i settori tradizionali degli appalti¹⁴, mentre un'altra direttiva tesa a modificare la direttiva sui settori di pubblica utilità sarà adottata entro breve.

1.3. Campo d'applicazione del GPA: enti aggiudicatori elencati nelle offerte dei vari paesi

20. La seconda parte dell'Accordo contiene gli allegati specifici in cui sono elencati, per paese, gli enti dell'amministrazione centrale, regionale o comunale¹⁵, nonché altri organismi statali ed enti erogatori di pubblica utilità che sono tenuti a conformarsi alle disposizioni dell'Accordo¹⁶ per gli appalti da essi banditi. Le disposizioni si applicano solo agli appalti il cui valore superi una soglia prestabilita, variabile da un paese all'altro (cfr. parte C, tabella 2, *infra*). I diritti dei fornitori, degli appaltatori e dei prestatori di servizi originari di un paese firmatario dell'Accordo variano in funzione di ciò che il rispettivo paese ha offerto nell'ambito dell'Accordo. Di conseguenza, in un determinato settore gli enti aggiudicatori possono soggiacere a obblighi diversi per quanto riguarda il trattamento di fornitori, appaltatori e prestatori di servizi originari degli altri paesi che partecipano all'Accordo. Inoltre, per lo stesso paese gli obblighi degli enti possono variare a seconda del settore.

¹⁴ Cfr. direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1997 che modifica le direttive 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/37/CEE relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione rispettivamente degli appalti pubblici di servizi, degli appalti pubblici di forniture e degli appalti pubblici di lavori; GU n. L 328 del 28 novembre 1997, pag. 1.

¹⁵ Allegati 1 e 2 dell'Appendice I del GPA .

¹⁶ Allegato 3 dell'Appendice I del GPA .

21. Per gli appalti banditi dall'amministrazione pubblica centrale la clausola della nazione più favorita si applica solo ai paesi che sono parte contraente dell'Accordo. Per gli enti regionali e locali, si è convenuto di attenersi al principio della reciprocità.
22. Anche l'applicazione nel settore dei servizi di pubblica utilità è basata sul principio della reciprocità, conformemente alle disposizioni dell'articolo 36 della direttiva sui settori di pubblica utilità. La strategia di reciprocità perseguita dalla Comunità traspare nelle note generali generali e nelle deroghe al principio della nazione più favorita contenute nella sua offerta.
23. In una precedente relazione¹⁷ è stata tracciata un'analisi particolareggiata delle possibilità d'accesso dei fornitori CE ai mercati di altre parti contraenti, segnatamente: il Canada, Israele, il Giappone, la Corea, la Norvegia, la Svizzera e gli Stati Uniti. Da allora non sono intervenuti cambiamenti, salvo per Israele, con il quale la CE ha concluso un accordo bilaterale che estende il campo d'applicazione dei rispettivi impegni assunti nell'ambito del GPA. Informazioni più dettagliate sono fornite nelle pagine successive, che contengono inoltre raggugli sulle offerte fatte da Aruba, Hong Kong (Cina), Liechtenstein e Singapore, poiché questi paesi hanno aderito solo recentemente al GPA. Nella parte C della presente relazione sono reperibili delle tabelle esplicative.

- L'ampliamento del campo d'applicazione del GPA rispetto ai paesi già parti contraenti:
Israele

24. Israele non ha incluso i trasporti urbani nella propria offerta; questo settore, ad eccezione degli autobus, rientra, però, in un accordo bilaterale¹⁸. Nel caso di Israele, l'articolo 36 si applica quindi unicamente ai fornitori e ai prestatori di servizi del settore dei trasporti mediante autobus. L'accordo bilaterale in parola estende altresì bilateralmente il GPA, includendovi determinati servizi e appalti effettuati dagli ospedali.

¹⁷ COM (94) 342 def. del 7 settembre 1994.

¹⁸ Il suddetto accordo bilaterale è stato negoziato parallelamente ad un altro accordo bilaterale sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni (cfr. più avanti). Vedasi la decisione del Consiglio del 24 febbraio relativa alla conclusione di due accordi tra la Comunità europea e lo Stato di Israele, rispettivamente sugli appalti pubblici e sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni, GU n. L 202 del 30 luglio 1997, pag. 72, cfr. in particolare le pagg. 85 e seguenti. L'accordo è stato firmato il 10 luglio 1997 ed è entrato in vigore il 1° agosto 1997.

25. L'accordo va inoltre al di là degli obblighi fissati dal GPA, in quanto Israele si è impegnato ad applicare ai fornitori, ai prodotti e ai prestatori di servizi della Comunità la clausola del trattamento nazionale anche per gli appalti delle amministrazioni locali, che non figurano nell'elenco degli enti cui si applica il GPA.

- L'offerta di Aruba

26. **Aruba** ha fatto un'offerta globale, che comprende tutti i settori inclusi nell'offerta definitiva della CE¹⁹, che comprende gli enti a partecipazione statale operanti nei settori dell'elettricità, dell'acqua, dei trasporti urbani, nei settori portuale e aeroportuale²⁰. Aruba si è spinta perfino oltre, includendo nel proprio elenco gli appalti dall'operatore nazionale di telecomunicazioni.

- L'offerta di Hong Kong (Cina)

27. L'offerta fatta da Hong Kong (Cina) comprende i settori dell'acqua, i trasporti urbani, i settori portuale ed aeroportuale. Tra gli enti dell'amministrazione pubblica centrale tenuti a bandire appalti conformemente alle disposizioni del GPA figurano l'Ufficio per l'erogazione dell'acqua (Water Fourniture Department), l'Ufficio per la tutela dell'ambiente (Environmental Protection Department) e l'Ufficio per i servizi di drenaggio (Drainage Services Department). La soglia oltre la quale è assicurato l'accesso dei fornitori CE è 130 000 DSP per beni e servizi, e 5 000 000 DSP per l'edilizia.

28. I due enti aggiudicatori pubblici nel settore dei trasporti urbani sono la Mass Transit Railway Corporation (Società di trasporti ferroviari locali) e la Kowloon Canton Railway Corporation (Società ferroviaria di Kowloon e Canton). Questi enti gestiscono la rete di trasporti urbani, la metropolitana e le linee ferroviarie suburbane. Inoltre la Mass Transit Railway Corp. gestirà la nuova rete di trasporti ferroviari di Hong Kong, l'aeroporto di Chek Lap Kok, il secondo aeroporto cinese per importanza. Entrambe le società figurano tra gli enti dell'allegato 3 dell'offerta di Hong Kong (Cina). Le soglie applicate sono 400 000 DSP per le forniture e i servizi e 5 000 000 DSP per i servizi nel settore dell'edilizia. Solo la funicolare e i trasporti tranviari urbani tradizionali sono esclusi dal campo d'applicazione del GPA. Questi due sistemi di trasporto su rotaia sono tuttavia di proprietà privata.

¹⁹ Benché l'elenco generale dei servizi e quello dei servizi relativi all'edilizia per i quali Aruba si impegna differiscano un po' da quelli CE.

²⁰ Gli altri settori disciplinati dalla direttiva sui settori di pubblica utilità non sono pertanto inclusi nel GPA, vale a dire: fonti energetiche diverse dall'elettricità, trasporti non urbani e telecomunicazioni. L'aggiudicazione di appalti di servizi banditi da aziende d'erogazione spagnole sono soggetti al GPA solo a partire dal 1° gennaio 1997. Per il Portogallo e la Grecia il GPA non è applicabile agli appalti aggiudicati da aziende erogatrici prima del 1° gennaio 1998.

29. Per gli aeroporti, nell'allegato 3 dell'offerta è compresa l'Autorità aeroportuale (Airport Authority) figura anch'essa. Per i suoi appalti valgono le stesse soglie applicate al settore dei trasporti urbani. L'Autorità aeroportuale è il principale committente di progetti di lavori nel settore aeroportuale, segnatamente per il nuovo aeroporto di Chek Lap Kok, di cui è già iniziata la costruzione. Gli appalti per le attrezzature sono effettuati mediante il New Airport Buying Group of the Procurement Division of the Government Furniture Department (Gruppo d'acquisto del nuovo aeroporto della divisione degli appalti dell'Ufficio governativo delle forniture), incluso nell'elenco dell'allegato 1 (Enti dell'amministrazione pubblica centrale). Di conseguenza le soglie sono inferiori: 130 000 DPS per le forniture. Nell'allegato 1 è compresa anche l'Autorità dell'aviazione civile (Civil Aviation Authority).
30. L'ente appaltatore principale nel settore portuale è la Civil Engineering Department Works Branch of the Government (Sezione dei lavori che fa capo all'Ufficio governativo del genio civile. Il Marine Department (Ufficio marittimo) e il Planning Department (Ufficio della pianificazione) sono enti consultivi assoggettati anch'essi alle disposizioni del GPA. Va sottolineato che il porto di Hong Kong (Cina) e le industrie collegate rappresentano circa il 15% degli appalti di Hong Kong (Cina) inseriti nel GPA. Hong Kong è il porto per container più frequentato del mondo, con una posizione strategicamente importante sulla costa meridionale della Cina, sia come deposito intermedio per la Cina sia come centro attorno al quale ruota il commercio dell' Asia e del mondo.
31. Hong Kong (Cina) non ha incluso nell'elenco dei propri impegni il settore dell'elettricità, poiché il settore è in mano a privati. Il governo di Hong Kong (Cina) si è impegnato a mantenere un basso profilo, assicurando di non avere alcun interesse nelle aziende elettriche e di non voler interferire nella loro politica d'appalti. L'autorità nazionale di regolamentazione, ossia l'Ufficio dei servizi elettrici e meccanici (Electrical and Mechanical Services Department) è però incluso. Benché non gestisca la rete elettrica e non fornisca servizi al pubblico, acquista attrezzature elettroniche ed elettriche per conto di altri progetti od organismi pubblici, quali ospedali e laboratori statali. Perciò, essendovi la garanzia d'accesso al mercato, sarà abolita la clausola discriminatoria della CE vigente per il suddetto settore.
32. Le procedure d'impugnazione saranno tuttavia applicabili solo un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
- L'Offerta del Liechtenstein
33. Il Liechtenstein partecipa all'accordo sullo Spazio economico europeo. Ai fornitori CE è accordato pertanto un ampio accesso al mercato di questo paese grazie soprattutto alle disposizioni del suddetto accordo, che non al GPA (cfr. capitolo B.2). Per tale motivo non serve fornire raggugli sulla sua offerta nell'ambito del GPA.

- L'offerta di Singapore

34. L'offerta di Singapore comprende gli enti aggiudicatori del settore dei trasporti, del settore portuale e aeroportuale. Per quanto riguarda le forniture idriche, Singapore dipende in ampia misura dalle forniture provenienti dalla Malesia e dall'Indonesia. Conseguentemente, il Governo di Singapore non ha potuto sottoscrivere alcun impegno in questo settore. Solo gli appalti banditi attraverso il Ministero dell'ambiente o il Ministero del commercio e dell'industria verrebbero assoggettati al regime del GPA. Le reti fognarie e la riduzione dell'inquinamento, in particolare, sono di competenza del Ministero dell'ambiente. I valori delle soglie applicabili agli enti dell'amministrazione pubblica centrale sono 130 000 DSP per le forniture e i servizi e 5 000 000 DSP per l'edilizia.
35. Per quanto riguarda l'elettricità, il Governo di Singapore è in procinto di privatizzare l'azienda elettrica statale Singapore Power, che non è vincolato all'Accordo. Di conseguenza, solo gli appalti banditi dal Ministero del commercio e dell'industria saranno disciplinati dal GPA. A tale riguardo, la Comunità europea si adeguerà all'offerta di Singapore, inserendo nelle note generali allegata all'Accordo un appunto in merito. Pertanto, l'articolo 36 della direttiva sui settori di pubblica utilità continuerà ad essere applicato nel settore dell'elettricità ai prodotti provenienti da Singapore.
36. L'Ente marittimo e portuale di Singapore (Maritime and Port Authority of Singapore), l'Ente dei trasporti terrestri di Singapore (Land Transport Authority of Singapore) e l'Ente dell'aviazione civile di Singapore (Civil Aviation Authority of Singapore) sono gli enti aggiudicatori principali per i settori portuale, aeroportuale e dei trasporti urbani. Questi enti figurano tutti nell'elenco degli impegni. Il controvalore delle soglie applicate è 400 000 DSP per i beni e 5 000 000 DSP per l'edilizia. Le disposizioni discriminatorie di cui all'articolo 36 non si applicheranno quindi più a questi tre settori.

1.4. Campo d'applicazione del GPA: appalti di forniture, di servizi e dell'edilizia

37. Gli appalti disciplinati dal GPA hanno per oggetto le forniture, i servizi e l'edilizia. Per quanto riguarda la fornitura di beni, l'Accordo comprende tutti i prodotti (purché l'ente aggiudicatore sia incluso nell'Accordo). Le sole eccezioni si riferiscono al settore della difesa e a un numero estremamente limitato di altri prodotti.

38. Per quanto riguarda gli appalti di servizi e dell'edilizia, solo le categorie specificate per ogni paese agli allegati 4 e 5 dell'appendice I sono assoggettate al GPA. Inoltre, alcuni paesi si attengono al principio della reciprocità per ogni categoria di servizi. Ciò significa che l'ente aggiudicatore di una parte contraente dell'Accordo è tenuto a trattare le candidature e le offerte provenienti dall'Unione europea secondo il principio della parità, solo nel caso in cui l'UE abbia acconsentito di assicurare il libero accesso al proprio mercato interno per il servizio in oggetto ai prestatori di servizi di quel paese (cfr. le tabelle riportate nella parte C)²¹.
39. Inoltre, per il settore dei servizi, gli impegni sottoscritti nell'ambito del GPA sono vincolanti solo in rapporto agli elenchi d'impegni dei singoli paesi, allegati all'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS). In altre parole, gli appalti di un settore specificato in tali elenchi sono aperti ai membri del GPA a condizione che tale settore di servizi figuri nell'elenco d'impegni GATS redatto dal paese da cui proviene l'offerente.

1.5. Effetto dell'entrata in vigore del GPA sull'applicazione dell'articolo 36 della direttiva 93/38/CEE

40. L'articolo 36 della direttiva sui settori di pubblica utilità ammette la preferenza comunitaria, ma statuisce altresì che tale trattamento preferenziale si applica unicamente alle offerte per prodotti originari dei paesi terzi con cui la Comunità non abbia concluso, in un contesto bilaterale o multilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti paesi terzi.
41. A seguito della conclusione dell'Accordo sugli appalti pubblici (GPA) e dell'accordo bilaterale con gli Stati Uniti, che ne estende il campo d'applicazione, l'articolo 36 della direttiva 93/38/CEE si applica più, nei settori disciplinati dai suddetti accordi, alle offerte contenenti prodotti originari dei paesi firmatari del GPA, a seconda dell'offerta che il paese d'origine ha inserito in tale accordo. Per chiarire quest'effetto del GPA, nella Gazzetta ufficiale è stata pubblicata una nota esplicativa²². Per ulteriori informazioni si rinvia al capitolo G 2 successivo.

²¹ Va tuttavia ricordato che per quanto riguarda gli Stati Uniti, i prestatori di servizi dell'EU possono partecipare ad appalti banditi a livello non federale, mentre i prestatori di servizi statunitensi sono esclusi dalla partecipazione ad appalti comunitari di servizi di livello non federale. Questa situazione è determinata dall'accordo bilaterale e riguarda un numero ristretto di enti per i quali gli Stati Uniti si sono impegnati a livello non federale.

²² Cfr. GU n. C 332 del 9 dicembre 1995, pag. 9, Entrata in vigore dell'accordo OMC sugli appalti pubblici ai sensi dell'articolo 36 direttiva 93/38/CEE.

2. L'ACCORDO SULLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO - PAESI EFTA

42. L'Accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE), firmato il 2 maggio 1992 dalla Comunità, dagli Stati membri e i paesi EFTA, statuisce all'articolo 65 e all'allegato XVI che le disposizioni della direttiva sui settori di pubblica utilità si applicano ai paesi EFTA²³. L'Accordo SEE è entrato in vigore nel gennaio 1994 per i seguenti paesi EFTA: Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia; nel gennaio 1996 per il Liechtenstein. Per la Norvegia il libero accesso ai rispettivi appalti è stata realizzata al termine del periodo di deroga (31 dicembre 1994). A seguito dell'ampliamento dell'Unione Europea avvenuto il 1° gennaio 1995, con l'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, i tre paesi EFTA vincolati alle norme in materia di appalti pubblici contenute nell'Accordo SEE sono l'**Islanda** (dal 1° 1.1994), il **Liechtenstein** (dal 1° 1.1996) e la **Norvegia** (dal 1° 1.1995).

3. GLI ACCORDI D'ASSOCIAZIONE - PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (PECO)

43. La Comunità ha firmato una serie di accordi bilaterali con la maggioranza dei PECO. La maggioranza di questi accordi, denominati "accordi europei", è rappresentata da accordi d'associazione che prevedono una strategia di preadesione in vista della futura adesione all'UE dei paesi firmatari. Nella riunione del Consiglio di Copenaghen del giugno 1993 si è stabilito che i paesi che hanno firmato "accordi europei" con l'UE potrebbero diventare membri dell'UE. Attualmente solo sei dei dieci accordi europei negoziati sono in vigore, precisamente quelli stipulati con la **Bulgaria**²⁴, la **Repubblica Ceca**²⁵, l'**Ungheria**²⁶, la **Polonia**²⁷, la **Romania**²⁸ e la **Repubblica Slovacca**²⁹.
44. Gli "accordi europei" contengono una clausola - quasi identica per tutti e sei gli accordi - sugli appalti pubblici, che statuisce che le imprese PECO menzionate nell'accordo possono partecipare liberamente alle procedure d'aggiudicazione di appalti banditi all'interno della Comunità alle stesse condizioni stabilite per le imprese comunitarie.

²³ Cfr. GU n. L 1 del 3 gennaio 1994, pag. 3.

²⁴ GU n. L 358 del 31 dicembre 1994, in vigore dal 1° febbraio 1995. Cfr. art. 68.

²⁵ GU n. L 360 del 31 dicembre 1994, in vigore dal 1° febbraio 1995. Cfr. art. 68.

²⁶ GU n. L 347 del 31 dicembre 1993, in vigore dal 1° febbraio 1994. Cfr. art. 66.

²⁷ GU n. L 348 del 31 dicembre 1993, in vigore dal 1° febbraio 1994. Cfr. art. 67.

²⁸ GU n. L 357 del 31 dicembre 1994, in vigore dal 1° febbraio 1995. Cfr. art. 68.

²⁹ GU n. L 359 del 31 dicembre 1994, in vigore dal 1° febbraio 1995. Cfr. art. 68.

45. Il trattamento nazionale è concesso altresì alle imprese della Comunità, insediate nei paesi in questione, purché siano imprese comuni o affiliate; sono escluse le succursali e le agenzie. Questa clausola è esplicitamente menzionata negli accordi conclusi con la Romania e la Bulgaria. Per quanto riguarda gli altri quattro accordi, tale intenzione è espressa in uno scambio di lettere integrative³⁰.
46. Entro la fine dei rispettivi periodi transitori - la cui durata prevista per questi sei paesi è di dieci anni dall'entrata in vigore dei singoli accordi - il trattamento nazionale verrà riservato a tutte le aziende della Comunità e il libero accesso agli appalti verrà attuato secondo il principio della reciprocità³¹. Fino a tale scadenza resta in vigore l'articolo 36.

4. GLI APPALTI NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

4.1. Introduzione.

47. Le parti firmatarie dell'Accordo SEE sono tenute ad applicare la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, che include anche gli appalti nel settore delle telecomunicazioni. I fornitori CE possono pertanto accedere ai mercati dell'**Islanda**, del **Liechtenstein** e della **Norvegia**.
48. Il settore delle telecomunicazioni non rientra nel GPA e la CE, nella fase finale dei negoziati, ha pertanto revocato la propria offerta relativa alle telecomunicazioni, non avendo le principali parti contraenti fatto una controfferta credibile. Di conseguenza, la maggioranza delle parti contraenti del GPA ha deciso di non vincolare gli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni alle disposizioni dell'Accordo. Solo **Aruba** ha completamente assoggettato l'operatore nazionale (Setat) alle disposizioni dell'Accordo. Israele ha invece offerto d'includere la società nazionale delle comunicazioni sulla base del principio della reciprocità, mentre la Corea ha incluso anche l'operatore statale (Korea Telecom), fatta eccezione per le commesse di apparecchiature di telecomunicazioni.

³⁰ Cfr. GU n. L 347, pag. 267, del 31 dicembre 1993, GU n. L 348, pag. 182, del 31 dicembre 1993, per la Polonia, cfr. GU n. L 359, pag. 212, del 31 dicembre 1994, per la Repubblica Slovacca, e GU n. L 360, pag. 212, del 31 dicembre 1994 per la Repubblica Ceca.

³¹ La scadenza del periodo transitorio per questi paesi è il: 31 gennaio 2004 per Ungheria e Polonia; il 31 gennaio 2005 per Bulgaria, Repubblica Ceca, Romania e Repubblica Slovacca.

49. Pertanto, i negoziati con Israele si sono svolti al di fuori dell'ambito del GPA e sono sfociati in un accordo bilaterale. A seguito dell'entrata in vigore di un accordo tra la Corea e gli Stati Uniti nel settore delle telecomunicazioni, che sfavorisce i fornitori europei, la CE ha anch'essa negoziato un accordo con la Corea, al di fuori dell'ambito del GPA, sull'accesso al mercato coreano delle attrezzature per telecomunicazioni.
50. Conseguentemente, in questo settore l'articolo 36 della direttiva sui settori di pubblica utilità non si è applicato unicamente all'Islanda, al Liechtenstein, alla Norvegia, ad Aruba, a Israele e alla Corea.

4.2. Accordo bilaterale con Israele sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni

51. Il primo accordo bilaterale concluso nel settore delle telecomunicazioni è stato negoziato con Israele. Nel corso dei negoziati del GPA, Israele offrì d'includere la società nazionale di telecomunicazioni (Bezeq) secondo una formula di reciprocità (ad eccezione degli appalti relativi ai cavi). Avendo la Comunità revocato la propria offerta relativa a questo settore, sono stati avviati dei negoziati bilaterali tra la CE ed Israele riguardanti le telecomunicazioni e altri settori (soprattutto i trasporti urbani, cfr. il punto 1.3), che hanno portato alla conclusione dell'accordo bilaterale sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni³².
52. Per quanto riguarda Israele, l'accordo disciplina gli appalti banditi da Bezeq, dagli operatori di telecomunicazioni mobili, dai gestori di cavi, qualora forniscano servizi di telecomunicazioni, nonché dagli operatori internazionali. Gli operatori delle telecomunicazioni della Comunità sono già tenuti all'osservanza delle disposizioni della direttiva 93/38/CEE. Gli appalti standard e le procedure d'impugnazione si applicano agli appalti che superano determinate soglie: 355 000 DSP per le forniture e i servizi e 8 500 000 DSP per l'edilizia, nel caso d'Israele. Le soglie applicate alla CE sono pari a quelle fissate dalle direttive (rispettivamente 600 000 ECU e 5 000 000 ECU). Per i servizi, ivi compresi quelli dell'edilizia, l'accordo in parola si applica ai servizi elencati all'allegato II dell'accordo stesso. Ad ogni modo, il principio di non discriminazione si applica a tutti gli appalti aggiudicati dagli operatori delle telecomunicazioni, indipendentemente dal loro valore.

³² I negoziati di questo accordo bilaterale sono stati condotti parallelamente a quelli dell'accordo bilaterale sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni (cfr. supra). Vedasi la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di due accordi tra la Comunità europea e lo Stato di Israele, rispettivamente, sugli appalti pubblici e sugli appalti banditi dagli operatori del settore delle telecomunicazioni, GU n. L 202 del 30 luglio 1997, pag. 72, in particolare le pagg. 74 e seguenti. L'accordo è stato firmato il 10 luglio 1997 ed è entrato in vigore il 1° agosto 1997.

53. L'accordo tiene conto della particolare disposizione della direttiva comunitaria sui settori di pubblica utilità, secondo cui le norme relative agli appalti non si applicano agli appalti aggiudicati da operatori del settore delle telecomunicazioni che operano in condizioni di piena ed effettiva concorrenza, conformemente alla normativa vigente in materia³³. Per la Grecia e il Portogallo l'accordo non entra in vigore anteriormente al 1° gennaio 1998.

4.3. Corea: accordo bilaterale sugli appalti banditi dagli operatori delle telecomunicazioni

54. Al termine di intensi negoziati bilaterali, la CE ha raggiunto un'intesa con la Corea per l'apertura ai fornitori europei del mercato coreano delle apparecchiature per telecomunicazioni (e dei servizi affini)³⁴. Il valore del mercato annuale coreano è di circa 6 miliardi di USD. Va ricordato che la Korea Telecom figura già all'allegato 3 dell'offerta redatta dalla Corea nell'ambito del GPA per gli appalti, ad esclusione delle commesse di attrezzature per le telecomunicazioni.
55. L'accordo è vincolante solo per la rete della Korea Telecom, l'operatore statale, che rappresenta circa l'80% del mercato coreano. Vi sono inoltre gli operatori privati, che concorrono alle gare d'appalti secondo procedure indipendenti e non discriminatorie. In virtù dell'accordo, la Corea abrogherà le disposizioni legislative e le pratiche discriminatorie, mentre la CE, dal canto suo, cesserà di applicare l'articolo 36 della direttiva sui settori di pubblica utilità.
56. Le procedure standard d'appalto e le procedure d'impugnazione si applicano agli appalti che superano determinate soglie: 450 000 DSP per la Corea. Le soglie per la CE corrispondono a quelle fissate dalle direttive (600 000 ECU). Comunque, il principio del trattamento nazionale si applica agli appalti che eccedono 130 000 DSP.

³³ Cfr. l'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva sui settori di pubblica utilità (loc. cit.), nonché l'articolo 1, paragrafo 6 dell'accordo.

³⁴ Cfr. Decisione del Consiglio, del 22 aprile 1997, relativa alla conclusione di un accordo sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni e di un accordo sotto forma di memorandum relativo agli appalti banditi dagli operatori privati del settore delle telecomunicazioni tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea, GU n. L 321 del 22 novembre 1997, pag. 30. L'accordo è stato firmato il 29 ottobre 1997 ed è entrato in vigore il 1° novembre 1997.

57. L'accordo tiene conto della particolare disposizione della direttiva sui settori di pubblica utilità secondo cui le norme relative agli appalti non si applicano agli appalti aggiudicati dagli operatori delle telecomunicazioni che operano in condizioni di piena ed effettiva concorrenza, conformemente alla normativa vigente in materia.³⁵ Per il Portogallo e la Grecia l'accordo non entra in vigore anteriormente al 1° gennaio 1998.
58. Benché l'accordo sia entrato in vigore solo il 1° novembre 1997, la Korea Telecom ha accolto proposte preliminari di qualificazione presentate da fornitori europei dalla data in cui è stato siglato (22 novembre 1996). Un'impresa europea è così riuscita a vincere un appalto del valore di 30 milioni USD all'inizio di dicembre 1996.

³⁵ Cfr. articolo 8, paragrafo 1 della direttiva sui settori di pubblica utilità (loc. cit.), nonché l'articolo 1.5.2 dell'accordo.

C. ACCORDI IN VIGORE (AL 31 DICEMBRE 1997)- ELENCO PER SETTORE

59. Le tabelle 1.1 e 1.2 alle pagine seguenti riportano i diritti dei fornitori, degli appaltatori e dei prestatori di servizi dell'UE nei paesi terzi in materia di accesso ai mercati degli appalti dei vari settori di pubblica utilità. L'accesso è accordato qualora siano superate le soglie indicate nella tabella.
60. Va tuttavia rilevato che solo gli stati SEE e la Svizzera seguono la strategia settoriale adottata dall'UE, vale a dire la liberalizzazione o la chiusura di un intero settore ai fornitori di un determinato paese. Gli altri paesi, dal canto loro, vincolano al regime determinati enti aggiudicatori che operano nei campi considerati³⁶. In alcuni casi l'accesso può essere alquanto limitato, a causa dell'esiguo numero di enti assoggettati al regime. In questi casi, vista l'inesistenza di un accesso comparabile, l'UE non accorda il trattamento nazionale nel settore considerato. Le imprese UE possono peraltro godere del trattamento nazionale nel settore in questione da parte dei pochi enti inclusi nell'offerta del paese terzo³⁷.
61. La tabella 2 riporta i controvalori in moneta nazionale delle soglie fissate dal GPA in diritti speciali di prelievo (DSP).
62. L'elenco dei servizi e dell'edilizia in questi settori può variare da paese a paese. Informazioni particolareggiate sono riportate alle tabelle numerate da 3.1 a 3.10 e da 4.1 a 4.10.

³⁶ Detti enti aggiudicatori possono tuttavia essere rappresentati da enti governativi o enti locali, che figurano a tale titolo negli allegati 1 e 2 del GPA. Non sono pertanto obbligatoriamente riportati all'allegato 3 del GPA.

³⁷ Questo vale particolarmente per gli Stati Uniti, grazie all'equilibrio raggiunto nell'accordo bilaterale. Alcune imprese UE, ad esempio, possono partecipare ad appalti banditi da alcuni aeroporti statunitensi. Tuttavia, visto il loro numero limitato, l'UE non ha concesso l'accesso al settore aeroportuale ai fornitori statunitensi.

- Tabella 1.1: Diritti dei fornitori, degli appaltatori e dei prestatori di servizi dell'UE nei paesi terzi.

L'accesso è accordato qualora vengano superate le soglie indicate in questa tabella (a). Si tenga presente che i settori menzionati sono puramente indicativi. E' pertanto opportuno consultare l'elenco completo degli enti aggiudicatori del paese interessato (b)

Paesi		Paesi SEE: Islanda, Norvegia e Liechtenstein .	ARUBA	CANADA	HONG KONG, CINA	ISRAELE
Settori						
ACQUA	Forniture	Direttive CE	400 000 DSP		130 000 DSP	355 000 DSP
	Lavori	Direttive CE	5 000 000 DSP		5 000 000 DSP	8 500 000 DSP
	Servizi	Direttive CE	400 000 DSP		130 000 DSP	355 000 DSP
ELETTRICITA'	Forniture	Direttive CE	400 000 DSP		Privatizzato (nessun limite)	355 000 DSP
	Lavori	Direttive CE	5 000 000 DSP		Privatizzato (nessun limite)	8 500 000 DSP
	Servizi	Direttive CE	400 000 DSP		Privatizzato (nessun limite)	355 000 DSP
RETI DI FORNITURA DI ENERGIA NON ELETTRICA		Direttive CE				
		Direttive CE				
		Direttive CE				
ENERGIA (sfruttamento di una zona geografica)		Direttive CE				
		Direttive CE				
		Direttive CE				
PORTI	Forniture	Direttive CE	400 000 DSP		130 000 DSP	355 000 DSP
	Lavori	Direttive CE	5 000 000 DSP		5 000 000 DSP	8 500 000 DSP
	Servizi	Direttive CE	400 000 DSP		130 000 DSP	355 000 DSP
AEROPORTI	Forniture	Direttive CE	400 000 DSP		4 000 000 DSP	355 000 DSP
	Lavori	Direttive CE	5 000 000 DSP		5 000 000 DSP	8 500 000 DSP
	Servizi	Direttive CE	400 000 DSP		400 000 DSP	355 000 DSP
RETI DI TRASPORTO URBANO	Forniture	Direttive CE	400 000 DSP		4 000 000 DSP	355 000 DSP (c)
	Lavori	Direttive CE	5 000 000 DSP		5 000 000 DSP	8 500 000 DSP (c)
	Servizi	Direttive CE	400 000 DSP		400 000 DSP	355 000 DSP (c)
RETI DI TRASPORTO NON URBANO	Forniture	Direttive CE				
	Lavori	Direttive CE				
	Servizi	Direttive CE				
TELE COMUNICAZION I	Forniture	Direttive CE	400 000 DSP			355 000 DSP
	Lavori	Direttive CE	5 000 000 DSP			8 500 000 DSP
	Servizi	Direttive CE	400 000 DSP			355 000 DSP

Settori	Paesi SEE: Islanda, Norvegia e Liechtenstein	ARUBA	CANADA	HONG KONG, CINA	ISRAELE
Paesi					

- Tabella 1.2: Diritti dei fornitori, degli appaltatori e dei prestatori di servizi dell'UE nei paesi terzi.

L'accesso è accordato qualora vengano superate le soglie indicate in questa tabella (a). Si tenga presente che i settori menzionati sono puramente indicativi. E' pertanto opportuno consultare l'elenco completo degli enti aggiudicatori del paese interessato (b)

Paesi		GIAPPONE	COREA	SINGAPORE	SVIZZERA	U.S.A
Settori						
ACQUA	Forniture	130 000 DSP	450 000 DSP		400 000 DSP	IPer lo più esclusi
	Lavori	15 000 000 DSP	15 000 000 DSP		5 000 000 DSP	Per lo più esclusi
	Servizi	130 000 DSP (d)	450 000 DSP		400 000 DSP	Per lo più esclusi
ELETTRICITA'	Forniture		450 000 DSP	In tcorso di privatizzazione	400 000 DSP	400 000 DSP
	Lavori		15 000 000 DSP		5 000 000 DSP	5 000 000 DSP
	Servizi		450 000 DSP		400 000 DSP	400 000 DSP Taluni servizi esclusi
RETI DI FORNITURA DI ENERGIA NON ELETTRICA		Direttive CE	450 000 DSP alcuni enti			
		Direttive CE	15 000 000 DSP alcuni enti			
		Direttive CE	450 000 DSP alcuni enti			
ENERGIA (sfruttamento di una zonq geografica)		Direttive CE	450 000 DSP alcuni enti			
		Direttive CE	15 000 000 DSP alcuni enti			
		Direttive CE	450 000 DSP alcuni enti			
PORTI	Forniture	130 000 DSP	130 000 DSP	400 000 DSP	400 000 DSP	400 000 DSP (e)
	Lavori	15 000 000 DSP	5 000 000 DSP	5 000 000 DSP	5 000 000 DSP	5 000 000 DSP
	Servizi	130 000 DSP (d)	130 000 DSP	400 000 DSP	400 000 DSP	400 000 DSP (f) Taluni Servizi esclusi
AEROPORTI	Forniture	130 000 DSP	Esclusi per l'UE	400 000 DSP	400 000 DSP	Per lo più esclusi
	Lavori	15 000 000 DSP	Esclusi per l'UE	5 000 000 DSP	5 000 000 DSP	Per lo più esclusi
	Servizi	130 000 DSP (d)	Esclusi per l'UE	400 000 DSP	400 000 DSP	Per lo più esclusi
RETI DI TRASPORTO URBANO	Forniture	130 000 DSP alcuni enti ferroviari	Esclusi per l'UE	400 000 DSP	400 000 DSP	Per lo più esclusi
	Lavori	15 000 000 DSP alcuni enti ferroviari	Esclusi per l'UE	5 000 000 DSP	5 000 000 DSP	Per lo più esclusi
	Servizi	130 000 DSP solo alcuni enti ferroviari (d)	Esclusi per l'UE	400 000 DSP	400 000 DSP	Per lo più esclusi
RETI DI TRASPORTO NON URBANO	Forniture	130 000 DSP alcuni enti ferroviari	Esclusi per l'UE			
	Lavori	15 000 000 DSP alcuni enti ferroviari	Esclusi per l'UE			
	Servizi	130 000 DSP solo alcuni enti ferroviari (d)	Esclusi per l'UE			
TELE-COMUNICAZION I	Forniture		450 000 DSP (g)			
	Lavori		15 000 000 DSP			

	Servizi		450 000 DSP			
Settori	Paesi	GIAPPONE	COREA	SINGAPORE	SVIZZERA	U.S.A.

(a) Le soglie qui indicate coincidono con quelle indicate nei vari Allegati 3, nei quali sono generalmente elencati gli enti operanti nei settori in questione. Tuttavia, diversamente da quanto accade per gli allegati comunitari, può capitare che un ente aggiudicatore operante in questi settori figuri all'Allegato 1 (ad es. un ente portuale statale) o all'Allegato 2 (ad es. un'azienda erogatrice municipale). In questo caso, le soglie applicabili sono quelle indicate negli allegati ove tali enti figurano. La tabella 2 che segue riporta tutte le soglie in DSP, con il relativo controvalore nella moneta nazionale.

(b) Vedasi il relativo accordo. Nella maggioranza dei casi è il GPA.

(c) Ad eccezione degli enti che gestiscono i servizi autobus.

(d) La soglia per i servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici disciplinati dall'accordo (ad es. codice CPC n° 867 ad esclusione di 86712-13, 22, 24 e 86727) per il Giappone è 450 000 DSP.

(e) Per taluni enti aggiudicatori degli Stati Uniti la soglia per le forniture e i servizi è l'equivalente in DSP di 250 000 US \$.

(f) Ad eccezione degli appalti relativi alla costruzione navale.

(g) Gli appalti banditi dalla Korea Telecom sono inseriti nel GPA, tranne quelli relativi alle attrezzature per le telecomunicazioni, che sono oggetto di un accordo bilaterale distinto.

(*) PER I SERVIZI E I LAVORI SI RINVIA ALLE TABELLE DA 3.1 A 3.10 E DA 4.1 A 4.10.

- Tabella 2: Controvalori nelle monete nazionali dei DSP (Diritti Speciali di prelievo)

PAESE	TIPO DI APPALTO	SOGLIA - DSP	SOGLIA IN MONETA NAZIONALE
PAESI SEE: ISLANDA, LIECHTENSTEIN E NORVEGIA	Forniture, Servizi e Lavori.	Soglie fissate dalla direttiva 93/38/CEE	Soglie fissate dalla direttiva 93/38/CEE
ARUBA	Forniture e servizi GPA, Allegato 1	130 000	
	Forniture e servizi GPA, Allegato 3	400 000	
	Edilizia	5 000 000	
CANADA*	Forniture e servizi GPA Allegato 1	130 000	
	Forniture e servizi GPA Allegato 2	-	
	Forniture e servizi GPA Allegato 3	355 000	
	Edilizia	5 000 000	
HONG KONG, CINA	Forniture e servizi GPA Allegato 1	130 000	HK \$ 1 433 000
	Forniture e servizi GPA Allegato 2	200 000	HK \$ 2 204 000
	Forniture e servizi GPA Allegato 3	400 000	HK \$ 4 409 000
	Edilizia	5 000 000	HK \$ 55 109 000
ISRAELE	Forniture e servizi GPA Allegato 1	130 000	US \$ 190 000
	Forniture e servizi GPA Allegato 2	250 000	US \$ 366 000
	Forniture e servizi GPA Allegato 3	355 000	US \$ 519 000
	Edilizia	8 500 000	US \$ 12 430 000
GIAPPONE	Forniture e taluni servizi GPA Allegati 1 e 3	130 000	Yen 18 000 000
	Forniture e taluni servizi GPA Allegato 2	200 000	Yen 28 000 000
	Servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici GPA Allegati 1 e 3	450 000	Yen 65 000 000
	Servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici GPA Allegato 2	1 500 000	Yen 210 000 000
	Edilizia GPA Allegato 1	4 500 000	Yen 650 000 000

	Edilizia GPA Allegati 2 e 3	15 000 000	Yen 2 160 000 000
--	--------------------------------	------------	-------------------

COREA	Forniture e servizi GPA Allegato 1	130 000	Won 151 000 000
	Forniture e servizi GPA Allegato 2	200 000	Won 233 000 000
	Forniture e servizi GPA Allegato 3	450 000	Won 524 000 000
	Edilizia GPA Allegato 1	5 000 000	Won 5 830 000 000
	Edilizia GPA Allegato 2 & 3	15 000 000	Won 17 490 000 000
SINGAPORE	Forniture e servizi GPA Allegato 1	130 000	
	Forniture e servizi GPA Allegato 3	400 000	
	Edilizia	5 000 000	
SVIZZERA	Forniture e servizi GPA Allegato 1	130 000	SFR 248 950
	Forniture e servizi GPA Allegato 2	200 000	SFR 383 000
	Forniture e servizi GPA Allegato 3	400 000	SFR 766 000
	Edilizia	5 000 000	SFR 9 575 000
STATI UNITI	Forniture e servizi GPA Allegato 1	130 000	US \$ 190 000
	Forniture e servizi GPA Allegato 2	355 000	US \$ 519 000
	Talune forniture e servizi GPA Allegato 3	400 000	US \$ 585 000
	Talune forniture e servizi GPA Allegato 3	-	US \$ 250 000
	Edilizia	5 000 000	US \$ 7 311 000

* Il Canada finora non si è impegnato nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

- Tabelle 3.1 - 3.10: elenco dei servizi, accessibili ai prestatori di servizi dell'UE, contemplati dagli accordi.

Tabella 3.1. Paesi SEE: Islanda , Liechtenstein e Norvegia

SERVIZIO	CPC N°
Tutti i servizi elencati negli allegati XVIA e XVIB della direttiva 93/38/CEE/CEE	

Tabella 3.2. Aruba

SERVIZIO	CPC N°
Servizi giuridici	861
Contabilità	862
Servizi di consulenza fiscale	863
Servizi di ingegneria	8672
Servizi informatici	841
Servizi di consulenza gestionale	865
Franchising	8929
Assicurazioni	812,814
Servizi bancari e transazione di titoli	811,813
Servizi alberghieri	6411
Servizi di intrattenimento	9619
Servizi di parchi ricreativi e di impianti balneari	96491
Servizi sportivi	9641
Navigazione (trasporto di merci e passeggeri)	72
Servizi sussidiari del settore marittimo : movimentazione di carichi	74
Trasporto merci: servizi di agenzia / spedizioni merci	74
Servizi sussidiari del settore marittimo : magazzino/deposito	74
Trasporti su strada	71231, 71234, 71239

Tabella 3.3. Canada

SERVIZIO	CPC N°
Il Canada non ha ancora sottoscritto alcun impegno nei settori dell'acqua, dell'energia dei trasporti e delle telecomunicazioni	

Tabella 3.4. Hong Kong, Cina

SERVIZIO	CPC N°
Servizi informatici e affini	843, 844, 845, 849
Servizi di locazione/noleggio senza operatore	83101 to 83106, 83109
Manutenzione e riparazione di apparecchiature	633, 8861, 8866
Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione	864
Servizi di sicurezza	87304
Servizi di pulizia degli edifici	874
Servizi pubblicitari	871
Servizi di corriere	
Servizi di telecomunicazioni (fornitura di determinati tipi di servizi è soggetta al rilascio di un'autorizzazione ai sensi della Ordinanza in materia di telecomunicazioni).	7523, 843, 7521, 7529, 754
Servizi ambientali (fognature, eliminazione rifiuti)	9401, 9402
Servizi finanziari (vi è un elenco di deroghe: 81402, 81339, 8119, 81323, 81339, 81319, 8131, 8133, 81339, 81333, 81321)	Ex 81
Servizi di trasporto aereo (escluso il trasporto di posta)	731, 732, 734
Servizi di trasporto su strada	712, 6112, 8867

Tabella 3.5. Israele

SERVIZIO	CPC N°
Servizi di architettura	8672-3
Servizi di ingegneria	8671
Urbanistica	8674
Servizi informatici e affini	841-3
Servizi pubblicitari	871
Studi di mercato e sondaggi d'opinione	864
Consulenza gestionale	865-6
Servizi ambientali	9401-5

Tabella 3.6. Giappone

SERVIZIO	CPC N°
Servizi di manutenzione e riparazione di veicoli a motore	6112
Servizi di manutenzione e riparazione di motocicli e mezzi da neve	6122
Altri servizi di trasporto terrestre(escluso il trasporto di posta 71235)	712
Servizi di noleggio di imbarcazioni marittime con operatore	7213
Servizi di noleggio di imbarcazioni non marittime con operatore	7223
Servizi di trasporto aereo (escluso il trasporto di posta 73210)	73
Servizi di agenzia di trasporto merci	748
Servizi di corriere	7512
Servizi di telecomunicazioni	
- Posta elettronica	7523
- Messaggeria vocale	7521
- Reperimento di informazioni on-line e da banche dati	7523
- Scambio di dati elettronici(EDI)	7523
- Servizi fax avanzati	7529
- Conversione di codici e protocolli	7523
- Elaborazione di informazioni e/o dati on-line (elaborazione delle transazioni inclusa)	7523
Servizi informatici e affini	84
Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione	864
Servizi di architettura, ingegneria e altri servizi tecnici	867
Servizi pubblicitari	871
Servizi di veicoli blindati	87304
Servizi di pulizia degli edifici	874
Servizi di editoria e di stampa	88442
Servizi di riparazione inerenti ai prodotti metallici , i macchinari e le attrezzature siderurgiche	886
Eliminazione di liquami e rifiuti, servizi di igienizzazione e altri servizi di tutela ambientale	94

Notes:

- 6112 Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione relativi ai veicoli a motore, ai motocicli e ai mezzi da neve appositamente modificati e ispezionati per ottemperare ai regolamenti degli enti.
- 7512 Servizi di corriere per lettere non sono inclusi.
- 867 Sono inclusi i servizi di architettura, di ingegneria e altri servizi tecnici connessi all'edilizia, ad eccezione dei servizi elencati in appresso qualora siano oggetto di un appalto distinto:
- servizi di progettazione finale relativi alla categoria CPC 86712 Servizi di progettazione attinenti all'architettura;
 - CPC 86713 Servizi amministrativi relativi all'appalto;
 - servizi di progettazione consistenti nell'elaborazione di un piano o di un insieme di piani, specifiche e stime di costi relativi alla categoria CPC 86722 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di fondamenta e di strutture edili, oppure CPC 86723 Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici ed elettrici di edifici, oppure CPC 86724 Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile;
 - CPC 86727 Altri servizi di ingegneria relativi alla fase di costruzione e realizzazione degli impianti.
- 88442 Sono esclusi i servizi di editoria e di stampa relativi a materiale contenente informazioni riservate.

Tabella 3.7. Corea

Nelle note generali della Corea è precisato che un determinato servizio figurante all'allegato 4 è vincolato all'accordo rispetto a una qualsiasi parte contraente solo nella misura in cui questa lo abbia incluso nel proprio Allegato 4. In concreto, ciò significa che nei confronti dei prestatori di servizi

dell'UE il regime previsto si applica solo ai servizi figuranti nel seguente elenco:

SERVIZIO	CPC N°
Manutenzione e riparazione di apparecchiature	633, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865,
Manutenzione e riparazione di imbarcazioni	8866
Servizi di trasporto terrestre: solo il trasporto di merci in container, cabotaggio escluso	71233
Servizi di telecomunicazioni posta elettronica, messaggeria vocale, reperimento di informazioni on-line e da banche dati, Servizi di scambio di dati elettronici, servizi di fax avanzati/a valore aggiunto compresi i servizi di "immagazzinamento e rilancio", di "immagazzinamento e recupero"	7523
Servizi informatici e affini:	
- servizi di consulenza per l'installazione di attrezzature informatiche	841
- servizi di applicazione di software	842
- servizi di trattamento dati	843
- servizi di banche di dati	844
- servizi di manutenzione e riparazione di macchinari e attrezzature per ufficio (elaboratori compresi)	845
Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione	864
Servizi di consulenza gestionale e i servizi di gestione di progetti	865, 86601
Servizi di architettura	8671
Servizi di ingegneria	8672
Servizi tecnici integrati	8673
Servizi di urbanistica e architettura paesaggistica; servizi di consulenza scientifica e tecnica affini; servizi tecnici di collaudo e analisi	8674
Servizi di consulenza scientifica e tecnica affini	86751, 86752
Servizi di prova e analisi della composizione e della purezza (solo servizi di ispezione, prova e analisi dell'aria, dell'acqua, del livello sonoro e delle vibrazioni)	86761,
Servizi di ispezione tecnica	86764
Servizi di agenzie pubblicitarie	8711, 8719
Servizi di editoria e di stampa per conto terzi	88442
Servizi di eliminazione di rifiuti e liquame; servizi di igienizzazione e simili:	
- Servizi di smaltimento delle acque reflue (solo servizi di raccolta e trattamento delle acque reflue industriali)	9401
- Servizi di eliminazione di rifiuti industriali (solo servizi di raccolta, trasporto ed eliminazione rifiuti)	9402
- Servizi di depurazione dei gas di scarico e di riduzione dell'inquinamento sonoro (servizi diversi da quelli di carattere edilizio)	9404, 9405
- Servizi di prove e valutazioni ambientali (solo servizi di valutazione dell'impatto ambientale)	9406, 9409

Tabella 3.8. Singapore

SERVIZIO	CPC N°
Servizi tecnici integrati	862
Servizi di architettura	8671
Servizi di gestione e consulenza	865
Servizi di pulizia degli edifici	874
Alberghi e ristoranti (compresi i servizi di ristorazione mobile)	641-643
Agenzie di viaggio e operatori turistici	74710
Servizi di guida turistica	7472
Servizi di trattamento dati	843
Servizi di banche di dati	844
Servizi di veterinaria	932
Servizi di consulenza per l'installazione di attrezzature informatiche	84100
Servizi di consulenza relativi a sistemi informatici e a software	84210
Servizi di traduzione e interpretazione	87905
Posta elettronica	7523
Messaggeria vocale	7523
Reperimento di informazioni on-line e da banche dati	7523
Servizi di scambio di dati elettronici	7523
Servizi di produzione di film o videocassette	96112
Servizi di distribuzione di film o videocassette	96113
Servizi di proiezione cinematografica	96121
Servizi di proiezione di videocassette	96122
Servizi di biblioteche	96311
Servizi di ingegneria	8672

Servizi di corriere	7512
Servizi di biotecnologia	
Servizi di esposizione	
Ricerche di mercato	
Servizi di arredamento d'interni, ad esclusione dell'architettura	
Servizi professionali e di consulenza relativi all'agricoltura, alla silvicoltura, alla pesca e all'attività estrattiva, compresi i giacimenti petroliferi	

Tabella 3.9. Svizzera

SERVIZIO	CPC N°
Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886
Servizi di trasporto terrestre, compresi i servizi di veicoli blindati e i servizi di corriere, escluso il trasporto di posta	712 (except 71235), 7512, 87304
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e di merci, escluso il trasporto di posta	73 (except 7321)
Trasporto terrestre, ma non ferroviario, e trasporto aereo di posta	71235, 7321
Servizi di telecomunicazioni	752* (except 7524, 7525, 7526)
Servizi finanziari	ex 81
(a) Servizi assicurativi	812, 814
(b) Servizi bancari e d'investimento **	
Servizi informatici e affini	84
Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione	864
Servizi di consulenza gestionale e servizi affini	865, 866***
Servizi di architettura; servizi di ingegneria e servizi tecnici integrati, servizi di urbanistica e architettura paesaggistica; servizi di consulenza scientifica e tecnica affini; servizi tecnici di collaudo e analisi	867
Servizi pubblicitari	871
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201 - 82206
Servizi di editoria e di stampa per conto terzi	88442
Servizi di eliminazione di rifiuti e liquame; servizi di igienizzazione e simili	94

* esclusi i servizi di telefonia vocale, telex, radiotelegrafia, radioavviso e servizi via satellite.

** esclusi gli appalti di servizi finanziari inerenti all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari, e i servizi propri di una banca centrale. In Finlandia i pagamenti effettuati dagli enti statali (uscite) avvengono mediante un determinato istituto creditizio (Postipankki Ltd) o attraverso il Servizio di conti correnti postali finlandese. In Svezia i versamenti effettuati da o a favore degli enti statali sono effettuati mediante il Sistema svedese di conti correnti postali (Postgiro).

*** esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione

Tabella 3.10 Stati Uniti d'America

In linea di massima, sono compresi tutti i servizi figuranti nella Universal List of Services (Elenco universale dei servizi, documento MTN.GNS/W/120), tranne le seguenti categorie, che sono escluse:

1. tutti i servizi di trasporto, inclusi i servizi di lancio (categorie CPC 71, 72, 73, 74, 8859, 8868);
n.b.: i servizi di trasporto, qualora inerenti a un appalto di forniture, non sono assoggettati a questo Accordo;
2. drenaggio;
3. tutti i servizi acquistati a sostegno delle forze armate si stanza all'estero;
4. appalti di gestione ed esercizio di taluni impianti statali o privati adibiti a usi governativi, compresi i centri di ricerca e sviluppo finanziati con risorse federali (Federally-funded Research and Development Centers - FFRDC);

5. servizi di pubblica utilità, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di telecomunicazioni relativi all'elaborazione automatica dei dati, eccetto i servizi avanzati (ossia a valore aggiunto).

6. ricerca e sviluppo;
7. servizi di stampa (solo per gli enti di livello non federale, elencati all'allegato 2).

Tuttavia, nelle note generali è precisato che un eventuale servizio figurante all'allegato 4 è oggetto dell'accordo per una qualsiasi parte contraente solo se tale parte ha incluso il servizio in questione nel proprio allegato 4. In concreto, ciò significa che nei confronti dei prestatori di servizi dell'UE il regime previsto si applica solo ai servizi figuranti nel seguente elenco:

SERVIZIO	CPC N°
Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886
Servizi di trasporto terrestre	Only 7512, 87304
Servizi di telecomunicazioni*	752* (except 7524, 7525, 7526)
Servizi finanziari	ex 81
(a) Servizi assicurativi	812, 814
(b) Servizi bancari e d'investimento **	
Servizi informatici e affini	84
Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862
Servizi di studi di mercato e sondaggi di opinione	864
Servizi di consulenza gestionale e servizi affini	865, 866***
Servizi di architettura; servizi di ingegneria e servizi tecnici integrati; servizi di urbanistica e architettura paesaggistica; servizi di consulenza scientifica e tecnica affini; servizi tecnici di collaudo e analisi	867
Servizi pubblicitari	871
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201 - 82206
Servizi di editoria e di stampa per conto terzi	88442
Servizi di scarico di rifiuti e liquame; servizi di igienizzazione e simili	94

* esclusi i servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonica, radioavviso e servizi via satellite.

** esclusi gli appalti di servizi finanziari inerenti all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari, e i servizi propri di una banca centrale. In Finlandia i pagamenti effettuati dagli enti statali (uscite) avvengono mediante un determinato istituto creditizio (Postipankki Ltd) o attraverso il Servizio di conti correnti postali finlandese. In Svezia i versamenti effettuati da o a favore degli enti statali sono effettuati mediante il Sistema svedese di conti correnti postali (Postgiro).

*** esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione

- Tabelle 4.1 - 4.10: Elenco dei servizi nel settore dell'edilizia ai quali si applica l'Accordo per i fornitori di servizi dell'UE

Tabella 4.1. Paesi SEE: Islanda, Liechtenstein and Norvegia

EDILIZIA	CPC N°
Tutte le attività figuranti all' Allegato XI della direttiva 93/38/CEE/CEE	

Tabella 4.2. Aruba

EDILIZIA	CPC N°
Lavori di costruzione di edifici	512

Tabella 4.3. Canada

EDILIZIA	CPC N°
Il Canada finora non ha assunto alcun impegno nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni	

Tabella 4.4. Hong Kong, Cina

EDILIZIA	CPC N°
Tutti i servizi figuranti alla categoria 51 del CPC	51

Tabella 4.5. Israele

EDILIZIA	CPC N°
Lavori di preparazione del cantiere edile	511
Lavori di costruzione di edifici	512
Opere di genio civile	513
Assemblaggio e installazione di edifici prefabbricati	514
Lavori speciali di costruzione	515
Lavori di installazione	516
Lavori di completamento e finitura degli edifici	517
Servizi di noleggio relativi ad attrezzature per la costruzione	518

Tabella 4.6. Giappone

EDILIZIA	CPC N°
Tutti i servizi figuranti alla categoria 51 del CPC	51

Tabella 4.7. Corea

EDILIZIA	CPC N°
Lavori di preparazione del cantiere edile	511
Lavori di costruzione di edifici	512
Opere di genio civile	513
Assemblaggio e installazione di edifici prefabbricati	514
Lavori speciali di costruzione	515
Lavori di installazione	516
Lavori di completamento e finitura degli edifici	517

Tabella 4.8. Singapore

EDILIZIA	CPC N°
Lavori di preparazione del cantiere edile	511
Lavori di costruzione di edifici	512
Opere di genio civile	513
Assemblaggio e installazione di edifici prefabbricati	514
Lavori speciali di costruzione	515
Lavori di installazione	516
Lavori di completamento e finitura degli edifici	517
Servizi di noleggio relativi ad attrezzature per la costruzione	518

Tabella 4.9. Svizzera

EDILIZIA	CPC N°
Lavori di preparazione del cantiere edile	511
Lavori di costruzione di edifici	512
Opere di genio civile	513
Assemblaggio e installazione di edifici prefabbricati	514
Lavori speciali di costruzione	515
Lavori di installazione	516
Lavori di completamento e finitura degli edifici	517
Servizi di noleggio relativi ad attrezzature per la costruzione	518

Tabella 4.10. Stati Uniti

EDILIZIA	CPC N°
Tutti i servizi figuranti alla categoria 51 del CPC	51

D. ACCORDI PER I QUALI SI SONO CONCLUSI I NEGOZIATI, MA NON ANCORA IN VIGORE IN DATA 31 DICEMBRE 1997

1. NEGOZIATI NELL'AMBITO DEL GPA: ADESIONE DI NUOVI MEMBRI

63. Nei negoziati in seno al GPA si è cercato di incrementare il numero dei firmatari dell' Accordo. Dopo la sua entrata in vigore il 1° gennaio 1996, altri paesi, come ad esempio Panama, hanno presentato formale richiesta di adesione. Alcuni sono ne sono già divenuti parte contraente (cfr. capitolo B.1).
64. La Cina di Taipei³⁸, non ancora membro dell'OMC, ha anch'essa formalmente richiesto di aderire all'Accordo .

2. ACCORDI DI ASSOCIAZIONE: PAESI DELL'EUROPA CENTRALE E ORIENTALE (PECO).

65. Degli accordi europei sono stati negoziati con l'Estonia³⁹ , la Lettonia⁴⁰, la Lituania⁴¹ e la Slovenia⁴²; detti accordi non erano tuttavia ancora entrati in vigore in data 31 dicembre 1997.
66. Le disposizioni relative agli appalti pubblici contenute nei suddetti accordi sono simili a quelle contemplate negli altri sei accordi precedentemente descritti. Vi sono tuttavia notevoli differenze per quanto riguarda il periodo transitorio previsto.
67. Nel caso dell'Estonia non vi è un periodo transitorio e qualsiasi tipo di impresa comunitaria dovrebbe avere libero accesso con l'entrata in vigore dell'Accordo. Nel caso della Lettonia e della Lituania, i rispettivi periodi transitori terminano entro il 31 dicembre 1999. I periodi transitori non valgono per le società affiliate e le imprese comuni costituite da imprese della Comunità.

³⁸ Vedasi il documento GPA/ IC/5 del giugno 1994.

³⁹ Accordo firmato il 12 giugno 1995, cfr. art. 67, doc. COM (95) 207 def. Entrata in vigore il 1° febbraio 1998.

⁴⁰ Accordo firmato il 12 giugno 1995, cfr. art. 67, doc. COM (95) 207 def. Entrata in vigore il 1° febbraio 1998.

⁴¹ Accordo firmato il 12 giugno 1995, cfr. art. 67, doc. COM (95) 207 def. Entrata in vigore il 1° febbraio 1998.

⁴² Accordo firmato il 10 giugno 1996, cfr. art. 69, doc. COM (95) 341 def. L'accordo interinale sulle questioni commerciali e affini è entrato in vigore il 1° luglio 1997, benché sia stato già applicato a titolo provvisorio fin dal 1° gennaio 1997 (cfr. GU n. L 344 del 31 dicembre 1996, pag. 1, nonché GU n. L 151 del 10 giugno 1997, pag.38). L'Accordo interinale non contiene tuttavia alcuna clausola in materia di appalti pubblici.

68. Per la Slovenia, il periodo transitorio ha una durata di sei anni a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo. Ciò non vale invece per le imprese comunitarie insediate in Slovenia, aventi uno statuto contemplato dall'Accordo

3. OCSE: CONVENZIONE PER LA LOTTA ALLA CORRUZIONE

69. Il 20 novembre 1997, i paesi aderenti all'OCSE - ad eccezione dell'Australia - e cinque paesi non aderenti (Argentina, Brasile, Bulgaria, Cile e Repubblica Slovacca) hanno stipulato una convenzione per la lotta alla corruzione dei funzionari delle amministrazioni pubbliche straniere nelle transazioni commerciali internazionali. [Convenzione firmata successivamente il 17 dicembre 1997]. Questa convenzione è il coronamento di due anni di sforzi condotti in seno all'OCSE al fine di far configurare come un reato penale la corruzione dei funzionari delle amministrazioni pubbliche straniere⁴³. Questa convenzione dovrebbe agevolare l'accesso agli appalti pubblici nei paesi terzi firmatari della convenzione, poiché nella maggioranza dei casi le transazioni commerciali internazionali in cui sono coinvolti funzionari delle amministrazioni pubbliche riguardano gli appalti pubblici.

⁴³ Per maggiori informazioni si consulti il sito <http://www.oecd.org>

E. INFORMAZIONI SUGLI OSTACOLI NEL CAMPO DEGLI APPALTI PUBBLICI E STRATEGIE PROPOSTE

70. Benché la Comunità abbia negoziato una serie di accordi internazionali volti a liberalizzare i mercati degli appalti, non sono stati eliminati tutti gli ostacoli esistenti a livello internazionale. La Commissione è preoccupata per le reali difficoltà che l'industria dell'UE incontra sui principali mercati
71. Un'importante iniziativa è stata lanciata in questo campo nel 1996: si tratta della Strategia di accesso ai mercati⁴⁴, intesa ad individuare gli ostacoli e a determinare le priorità per un'adeguata azione. Per attuare questa strategia, la Commissione, assistita dagli Stati membri e dalle associazioni e dagli operatori commerciali, ha avviato una laboriosa opera di raccolta di tutte le informazioni esistenti in merito agli ostacoli che intralciano le esportazioni europee. L'obiettivo è creare una base dati costantemente aggiornata che aiuti a determinare le priorità per l'accesso ai mercati. Questa base dati, denominata Market Access Database può essere consultata on-line via INTERNET al seguente indirizzo: <http://mkaccdb.eu.int/> o al sito web EUROPA (<http://europa.eu.int>).
72. Gli appalti pubblici rientrano tra i settori trattati dalla base dati, per ora contiene informazioni riguardanti gli appalti pubblici dei seguenti paesi: Australia, Bangladesh, Bielorussia, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cina di Taipei (Taiwan), Corea, Egitto, Filippine, Giappone, Hong Kong (Cina), India, Indonesia, Malesia, Marocco, Messico, Nuova Zelanda, Pakistan, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Singapore, Slovenia, Stati Uniti, Sud Africa, Tailandia, Ungheria. La Commissione è consapevole dell'opportunità di migliorare le informazioni sugli ostacoli agli appalti pubblici contenute nella base dati. Essa pertanto gradirebbe eventuali contributi, in particolare da parte dei fornitori che abbiano avuto esperienze concrete di taluni ostacoli. Sulla scorta di tali contributi, la Commissione intende completare le informazioni contenute nella base e aggiornare continuamente tale settore. Nel 1996 è stato ultimato uno studio sulle opportunità esistenti nel campo degli appalti pubblici e sugli ostacoli che si incontrano in determinati paesi terzi ⁴⁵ Detto studio dovrebbe aiutare la Commissione a determinare le priorità delle proprie iniziative e a fornire un adeguato quadro informativo di riferimento per eventuali negoziati.
73. Nel campo degli appalti pubblici, gli ostacoli individuati per la maggior parte sono causati dalle disposizioni legislative discriminatorie tuttora vigenti nella maggioranza dei nostri partner commerciali, applicate agli appalti non vincolati da accordi (ad es. le disposizioni preferenziali vigenti negli Stati Uniti "di acquisto di prodotti nazionali" (Buy American) e le decisioni derogatorie a favore delle PIM diffuse in Corea e in altri paesi); sono dovuti alla mancanza

⁴⁴ Comunicazione "la sfida globale del commercio internazionale: una strategia di accesso ai mercati l'Unione europea; Documento COM (96) 53, del 14 febbraio 1996.

⁴⁵ Cfr. GU n. C 158 del 24 giugno 1995, pag. 10.

di informazioni adeguate sugli appalti (ad es. molteplicità delle pubblicazioni, assenza di punti di contatto o di informazione, ecc.) o alla mancanza di adeguati meccanismi d'attuazione (ad es. mancanza di procedure di rettifica), tanto per elencare alcuni ostacoli.

74. Per eliminare gli ostacoli, la Commissione propone alcune strategie. E' previsto l'avvio di ulteriori negoziati, sia multilaterali che bilaterali, per eliminare le norme legislative discriminatorie vigenti nei paesi terzi (cfr. parte F). La Commissione intende inoltre rendere più accessibili le le informazioni sugli appalti pubblici nei paesi terzi, nonché aiutare i fornitori europei a far valere i loro diritti all'estero (cfr. la parte G).
75. In questo contesto, va rilevato che il 27 novembre 1996 la Commissione ha approvato il libro verde sugli appalti pubblici nell'UE⁴⁶. Il capitolo 6 di tale documento tratta degli appalti al di fuori dell'UE. Dopo un periodo di riflessione e di dibattito, la Commissione intende approvare entro breve una comunicazione che fissi gli orientamenti della sua futura politica in questo campo.^{46bis}

⁴⁶ Cfr. COM (96) 583 def., del 27 novembre 1996.

^{46bis} La comunicazione della Commissione sugli appalti pubblici nell'Unione europea è stata adottata l'11 marzo 1998 (Cfr. documento COM (98) 143 final).

F. ULTERIORI NEGOZIATI

1. AMBITO OMC

76. Attualmente sono in atto tre diversi processi negoziali in materia di appalti in seno all'OMC: la revisione del GPA, i negoziati sulle disposizioni del GATS e le discussioni sulle disposizioni riguardanti la trasparenza, condotte conformemente al mandato della Conferenza dei Ministri di Singapore.

1.1. Il GPA: attuazione e revisione

- Attuazione.

77. Le parti contraenti del GPA stanno attualmente mettendo a punto una procedura di notifica delle disposizioni legislative nazionali d'applicazione, per assicurare che gli impegni assunti siano effettivamente rispettati. In tale contesto, la Commissione ha tra l'altro avviato uno studio per vigilare sull'applicazione del GPA da parte di alcuni firmatari e individuare gli ostacoli che ancora si incontrano nei mercati degli appalti pubblici dei suddetti paesi⁴⁷.

- Revisione.

78. Il GPA impone ai paesi l'osservanza di disposizioni relativamente dettagliate e non sempre garantisce l'effettiva non discriminazione nel campo degli appalti pubblici tra i beni e i servizi nazionali e i beni e i servizi importati. Di conseguenza, in alcuni paesi l'ambito regolamentato dall'accordo è alquanto ristretto (cfr.punto B.1.1).

79. L'apertura di nuovi negoziati al fine di migliorare l'Accordo e di realizzare il massimo ampliamento del suo campo d'applicazione tra tutte le parti, eliminando qualsiasi provvedimento e pratica discriminatoria ancora restanti, è contemplata dall'articolo XXIV, paragrafo 7, lettere b) e c), in cui si sollecitano le parti a condurre nuovi negoziati entro la fine del terzo anno dalla sua entrata in vigore. In questo spirito, nel corso della riunione del 4 giugno 1996, il Comitato GPA ha deciso di iniziare la revisione del GPA, al fine di renderlo più accessibile e attrattivo per i paesi che non ne sono membri attivi ,nonché per adeguarlo alle nuove tecnologie emergenti.

⁴⁷ Cfr. GU n. C 192 del 3 luglio 1996, pag. 16.

80. I negoziati in parola sono stati avviati nel 1997 e trattano tra l'altro i seguenti temi fondamentali: (i) ampliamento del campo d'applicazione dell'Accordo, segnatamente attraverso la sua estensione a settori attualmente non disciplinati; (ii) abolizione dei provvedimenti e delle pratiche discriminatorie; nonché semplificazione e miglioramento dell'Accordo, includendovi, ove opportuno, degli adeguamenti ai progressi nel settore della tecnologia dell'informazione. Obiettivo di questi negoziati è incrementare le adesioni all'Accordo, grazie alla sua maggiore accessibilità a chi non ne è parte contraente.

1.2. L'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS)

81. L'Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) riguarda tutte le misure che influiscono sulla fornitura di servizi in tutti i settori disciplinati dal GATS. Per il momento le disposizioni sugli appalti esulano dal disposto dell'articolo II (Trattamento della nazione più favorita) e dell'articolo XVII (Trattamento nazionale); alle parti incombe tuttavia l'obbligo di avviare negoziati multilaterali sugli appalti pubblici di servizi (articolo XIII, paragrafo 2). Tale obbligo la consapevolezza che la reale liberalizzazione degli scambi di servizi dipende altresì dalle disposizioni multilaterali in materia di appalti .

82. Gli Stati membri dell'OMC hanno assunto tale impegno al momento dell'entrata in vigore del GATS nel 1995, mentre il suo adempimento concreto è iniziato nel 1997. I lavori procedono sulla base di discussioni aventi per oggetto una serie di concetti chiave, in particolare la definizione del concetto di transazione dei servizi e la trasparenza. Da questi negoziati dovrebbero scaturire delle norme specifiche per gli appalti di servizi nonché per l'applicazione delle disposizioni già stabilite dal GATS, segnatamente gli obblighi derivanti dal trattamento nazionale e dal trattamento della nazione più favorita.

1.3. La Conferenza ministeriale di Singapore : mandato di negoziato concernente le disposizioni di trasparenza in materia di appalti pubblici

83. Durante la Conferenza ministeriale di Singapore dei primi di dicembre 1996, i Ministri hanno concordato l'avvio delle discussioni sulle regole di trasparenza relative agli appalti pubblici. La proposta iniziale della Comunità europea era di avviare un processo negoziale per la stipulazione di un accordo interinale in materia di appalti di prodotti, ispirato ai principi della trasparenza e dell'adeguatezza delle procedure, tenendo presente che l'obiettivo finale della Comunità è l'affermazione concreta del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita per tutti gli appalti pubblici in tutti i paesi che aderiscono all'OMC.

84. Il mandato convenuto infine nella Conferenza ministeriale di Singapore, all'inizio di dicembre 1996, prevede l'istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di condurre uno studio sulla trasparenza delle pratiche relative agli appalti pubblici, che tenga conto delle politiche nazionali, nonché l'elaborazione, sulla base del predetto studio, di elementi da inserire in un apposito accordo.
85. Il Gruppo di lavoro sulla trasparenza delle pratiche relative agli appalti pubblici, istituito recentemente in seno all'OMC, si è già messo all'opera con questo intento.

2. NEGOZIATI BILATERALI.

2.1. Accordi di unione doganale: Turchia, Andorra e San Marino.

- Turchia

86. Avendo il Parlamento emesso il parere conforme il 13 dicembre 1995, la decisione adottata il 6 marzo 1995 dal Consiglio di associazione CE-Turchia di procedere all'attuazione della fase finale dell'unione doganale ha potuto entrare in vigore il 31 dicembre 1995⁴⁸.
87. La decisione relativa all'unione doganale stabilisce in modo particolareggiato le misure da adottare nella fase finale, sulla traccia di quanto stabilito dall'accordo di Ankara e dal suo protocollo aggiuntivo del 1970; tra le misure previste vi sono: l'immediata abolizione bilaterale dei dazi doganali e dei prelievi di effetto equivalente gravanti sui manufatti, l'immediata abolizione bilaterale delle restrizioni quantitative o delle misure di effetto equivalente all'importazione e all'esportazione di prodotti industriali, nonché l'adozione immediata da parte della Turchia della tariffa doganale comune e della politica commerciale comune (non è prevista alcuna deroga).
88. E' pertanto accordato l'accesso dei prodotti industriali CE al mercato turco. Eventuali discriminazioni a danno di tali prodotti in **Turchia** (o viceversa) sono incompatibili con il divieto di applicare misure con effetto equivalente alle restrizioni quantitative.

⁴⁸ Decisione n.1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 22 dicembre 1995, relativa all'attuazione della fase finale dell'unione doganale, GU n. L 35 del 13 febbraio 1996.

89. Tuttavia, per la partecipazione dei fornitori europei alle procedure d'appalto turche, la decisione sull'unione doganale contempla unicamente l'eventuale avvio di negoziati per l'apertura dei mercati delle commesse pubbliche di entrambe le parti contraenti, dopo l'entrata in vigore dell'accordo. A tal fine, il Consiglio di associazione fissa una data per l'avvio ed esamina ogni anno i progressi compiuti in materia⁴⁹. Nella comunicazione del 15 luglio 1997 sugli sviluppi delle relazioni con la Turchia⁵⁰, la Commissione afferma che il conseguimento di progressi in questo settore è un obiettivo prioritario.

- Andorra e San Marino.

90. L'accordo di unione doganale con il Principato di **Andorra** non contiene alcuna clausola specifica sugli appalti pubblici⁵¹. Per quanto riguarda la libera circolazione delle merci, l'accordo contempla l'abolizione dei dazi doganali all'importazione e le prelievi all'importazione di effetto equivalente in vigore tra le due parti, l'abolizione delle restrizioni quantitative alle importazioni tra le due parti o delle misure di effetto equivalente, nonché l'adozione da parte del Principato di Andorra della tariffa doganale comune e della politica commerciale comune.

91. E' pertanto accordato l'accesso dei prodotti industriali CE al mercato di Andorra. Eventuali discriminazioni a danno di tali prodotti in Andorra (o viceversa) sono incompatibili con il divieto di applicare misure con effetto equivalente alle restrizioni quantitative⁵².

92. L'accordo di unione doganale con la **Repubblica di San Marino**, firmato il 16 dicembre 1991, non contiene alcuna disposizione specifica in materia di appalti pubblici⁵³. L'accordo non è stato tuttavia ancora ratificato. In attesa della sua entrata in vigore, è stato approvato un accordo interinale⁵⁴, che analogamente non fa alcun accenno agli appalti pubblici.

⁴⁹ Cfr. articolo 48 della decisione.

⁵⁰ Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli sviluppi delle relazioni con la Turchia COM (97)394 def. del 15 luglio 1997.

⁵¹ Cfr. Decisione del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra, GU n. L 374 del 31 dicembre 1990, pag. 13.

⁵² In una dichiarazione congiunta, le parti stipulano che il comitato misto interpreta le disposizioni relative alle misure di effetto equivalente alle restrizioni quantitative secondo lo stesso spirito con cui sono considerate negli scambi all'interno della Comunità. Cfr. GU n. 374 del 31 dicembre 1990, pag. 22.

⁵³ Cfr. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, GU n. C 302 del 22 novembre 1991, pag. 10.

⁵⁴ Cfr. Decisione del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo interinale di commercio e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino, GU n. L 359 del 9 dicembre 1992, pag. 13.

2.2. Accordi commerciali: Svizzera

93. La **Svizzera**, pur facendo parte dell'EFTA, il 6 dicembre 1992 ha deciso di non aderire allo Spazio economico europeo. Nel gennaio 1993 ha chiesto che fossero avviati dei negoziati bilaterali per un ampio ventaglio di questioni, tra cui gli appalti pubblici, al fine di sostituire l'accordo commerciale del 1972 (che non contiene disposizioni in materia di appalti pubblici).
94. L'obiettivo negoziale della Comunità europea è l'ampliamento bilaterale del campo d'applicazione, al di là degli impegni sottoscritti nell'ambito del GPA, di cui la Svizzera è firmataria. A tale riguardo, si intende raggiungere una liberalizzazione del mercato elvetico degli appalti pubblici pari a quella vigente in seno alla Comunità, con l'inclusione pertanto di tutti i settori di pubblica utilità, sia per gli enti pubblici, sia per gli enti privati (operanti in regime di diritti speciali od esclusivi). Di conseguenza, tale accordo avrebbe un campo d'applicazione analogo a quello del SEE.
95. I negoziati sono iniziati il 12 dicembre 1994 e sono ormai entrati nella fase finale.

2.3. Accordi di associazione: Cipro e Malta

96. Gli accordi di associazione con **Cipro**⁵⁵ e **Malta**⁵⁶ non contengono disposizioni in materia di appalti pubblici.

2.4. Accordi di associazione euromediterranei: Israele, Giordania, Marocco, Autorità palestinese, Tunisia e altri paesi mediterranei.

- Israele.

97. L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione con **Israele** statuisce all'articolo 35 che le parti adottino misure finalizzate alla reciproca apertura dei rispettivi mercati degli appalti pubblici e dei mercati degli appalti delle imprese che operano nei settori dei servizi di pubblica utilità per quanto riguarda le commesse di merci, lavori e servizi, al di là di quanto è stato reciprocamente concordato nel quadro dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC⁵⁷. Tale articolo è stato integrato da una

⁵⁵ Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, GU n. L 133, del 21 maggio 1973, e successive modifiche.

⁵⁶ Accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e Malta, GU n. L 61, del 14 marzo 1971, e successive modifiche.

⁵⁷ Cfr. Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, Documento SEC (95) 1719 def., pag. 17.

dichiarazione congiunta sugli appalti pubblici, nella quale le parti si impegnano ad avviare dei negoziati formali per raggiungere un'intesa.

98. L'accordo euromediterraneo è stato siglato il 28 settembre 1995, ma non è ancora stato ratificato⁵⁸. Ciò nonostante le parti hanno dato un seguito alla suddetta dichiarazione comune, realizzando due accordi sugli appalti pubblici, firmati il 22 dicembre 1995 (cfr. *supra*).
99. L'articolo 35 dell'accordo euromediterraneo costituisce ad ogni modo il fondamento per eventuali nuovi negoziati.

- Giordania, Marocco, Autorità palestinese e Tunisia.

100. Sono stati firmati altri quattro accordi euromediterranei (con Giordania⁵⁹, Marocco⁶⁰, OLP, a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, e Tunisia⁶¹), ma solo l'accordo interinale di associazione con l'OLP è entrato in vigore⁶². E' previsto che l'accordo con la Tunisia entri in vigore a breve termine. Le disposizioni in materia di appalti pubblici di questi accordi sono più limitate di quelle contemplate dall'accordo con Israele, in quanto l'obiettivo dell'accordo è soltanto una liberalizzazione graduale e reciproca degli appalti di commesse pubbliche. A tale fine, il Consiglio di associazione prenderà i provvedimenti del caso. Gli appalti pubblici potrebbero pertanto essere oggetto di futuri negoziati.

⁵⁸ E' stato frattanto approvato un accordo interinale sugli scambi. Si veda la decisione del Consiglio e della Commissione, del 22 dicembre 1995, relativa alla conclusione di un accordo interinale sugli scambi e le questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, GU n. L 071 del 20 marzo 1996, pag. 1.

⁵⁹ Cfr. Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla firma e alla conclusione di un accordo euromediterraneo con la Giordania, Documento COM (97) 554 def.

⁶⁰ Cfr. Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno di Marocco, dall'altra. L'accordo è stato siglato il 10 novembre 1995, Documento COM (95) 740 def.

⁶¹ Cfr. Proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro. L'accordo è stato firmato il 17 luglio 1995 ed è stato il primo degli accordi denominati "euromediterranei"- Documento COM (95) 235 def.

⁶² Cfr. Decisione del Consiglio del 2 giugno 1997 relativa alla conclusione dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, GU n. L 187 del 16 luglio 1997.

- Altri paesi mediterranei

101. Attualmente la Commissione sta negoziando anche la conclusione di accordi euromediterranei con l'Algeria, l'Egitto e il Libano, mentre è prevista l'apertura, a breve scadenza, dei negoziati con la Siria. Inoltre la dichiarazione di Barcellona, del 28 novembre 1995, ha fissato l'anno 2010 come data auspicata per l'instaurazione graduale di un'area di libero scambio nel contesto di un nuovo partenariato euromediterraneo. Alla Conferenza euromediterranea di Barcellona, svoltasi il 27 e 28 novembre 1997, oltre alla Comunità europea e ai suoi Stati membri hanno partecipato: l'Algeria, Cipro, l'Egitto, Israele, la Giordania, il Libano, Malta, il Marocco, la Siria, la Tunisia, la Turchia e l'Autorità palestinese.

2.5. Accordi di cooperazione che contemplano futuri negoziati.

102. L'accordo di cooperazione con il Messico prevede l'apertura graduale dei rispettivi mercati degli appalti in base al principio della reciprocità. Una futura delibera del consiglio congiunto istituito dall'accordo ne fisserà le opportune modalità e il calendario⁶³.

103. La CE ha concluso un accordo bilaterale con il **Cile** in cui è stata inserita una clausola sulla cooperazione in materia di appalti pubblici⁶⁴. Conformemente ad essa, le parti decidono di collaborare per garantire, sulla base della reciprocità, procedure aperte, non discriminatorie e trasparenti per gli appalti pubblici banditi da enti di livello centrale, federale, regionale, provinciale e comunale, che esercitano diritti speciali od esclusivi. Per il conseguimento di tale obiettivo, le parti convengono di esaminare la possibilità di concludere un accordo sulla liberalizzazione degli appalti in questi settori, instaurando condizioni trasparenti ed eque per l'aggiudicazione e stabilendo chiare procedure di ricorso.

⁶³ Cfr. Accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, in particolare l'articolo 10. L'accordo non è ancora entrato in vigore. È stato siglato il 23 luglio 1997 ed è stato firmato l'8 dicembre 1997. La proposta di decisione del Consiglio è stata pubblicata sulla GU n. C 350 del 19 novembre 1997, pag. 6. È stato inoltre firmato un accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali (cfr. Proposta della Commissione, GU n. C 356 del 22 novembre 1997, pag. 28, in particolare l'articolo 4).

⁶⁴ Cfr. Accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, in particolare l'articolo 11, GU n. L 209, del 19 agosto 1996. Detto accordo non è ancora entrato in vigore, poiché non sono ancora state completate le procedure di ratifica.

104. Disposizioni analoghe verranno probabilmente riprese nei futuri accordi commerciali, stipulati secondo il modello di quelli conclusi con Cile e Messico. Attualmente la Commissione ha avviato negoziati con il **Sud Africa**⁶⁵ per concludere un accordo sugli scambi commerciali.

2.6. Accordi di cooperazione che prevedono la semplice cooperazione

105. Una disposizione analoga, benché di portata più ristretta, è contenuta nei progetti di accordo di partenariato e di cooperazione con i Nuovi Stati indipendenti. Detti accordi contemplano la cooperazione tra le parti per instaurare delle condizioni idonee all'aggiudicazione degli appalti di beni e servizi secondo procedure aperte e concorrenziali, in particolare mediante inviti a presentare offerte. Non accennano tuttavia ad eventuali negoziati futuri. Accordi di partenariato e di cooperazione sono stati negoziati con i seguenti paesi: **Ucraina**⁶⁶, **Russia**⁶⁷, **Kazakistan**⁶⁸, **Repubblica di Kirghizistan**⁶⁹, **Moldavia**⁷⁰, **Bielorussia**⁷¹, **Georgia**⁷², **Armenia**⁷³, **Azerbaigian**⁷⁴ e **Uzbekistan**⁷⁵. Solo l'accordo con la Russia è tuttavia in vigore⁷⁶. Pertanto gli appalti pubblici potrebbero, in futuro, essere oggetto di accordi specifici, benché questo non sia necessariamente l'obiettivo delle disposizioni di cui sopra.

106. Analogamente, l'accordo di cooperazione con l'**ex Repubblica iugoslava di Macedonia** stabilisce che le parti incoraggeranno e promuoveranno la cooperazione nel campo delle commesse pubbliche⁷⁷.

65 Cfr. Comunicato stampa della Commissione IP/96/258.

66 Cfr. documento COM (94) 226 def., in particolare l'articolo 47.

67 Cfr. Decisione del Consiglio e della Commissione del 30 ottobre 1997 relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra; GU n. L 327 del 28 novembre 1997. Questo accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 1997.

68 Cfr. documento COM (94) 411 def., in particolare l'articolo 48.

69 Cfr. documento COM (94) 412 def., in particolare l'articolo 48.

70 Cfr. documento COM (94) 477 def., in particolare l'articolo 44.

71 Cfr. documento COM (95) 44. def., in particolare l'articolo 39.

72 Cfr. documento COM (96) 135 def., in particolare l'articolo 48.

73 Cfr. documento COM (96) 136 def., in particolare l'articolo 48.

74 Cfr. documento COM (96) 137 def., in particolare l'articolo 48.

75 Cfr. documento COM (96) 254 def., in particolare l'articolo 47.

76 Gli accordi interinali con gli altri Nuovi stati indipendenti non contengono disposizioni in materia di commesse pubbliche.

77 Cfr. Decisione del Consiglio, del 27 novembre 1997, relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, GU n. L 348 del 18 dicembre 1997. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1998.

107. L' Accordo con il **Mercosur** non contiene una siffatta disposizione. Negli articoli 4 e 5 dell' accordo , le parti concordano tuttavia di cooperare nei vari settori commerciali, senza escluderne alcuno. Secondo il disposto di questi articoli gli appalti pubblici potrebbero dunque essere oggetto di futuri negoziati⁷⁸. L' Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, non contempla la cooperazione specifica nel settore degli appalti pubblici, al di là della cooperazione generale negli scambi e nelle questioni commerciali⁷⁹

3. IL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI

108. Nel corso dei negoziati del GPA la Comunità ha condotto dei negoziati bilaterali con gli Stati Uniti per gli appalti nel settore delle telecomunicazioni, al fine di ottenere per i fornitori della Comunità adeguate garanzie di accesso al mercato. In tale sede è stata sottolineata l'importanza dell'applicazione di determinati regimi, al fine di assicurare delle procedure d'appalto trasparenti e aperte, segnatamente per le gare d'appalto bandite dagli operatori privati statunitensi di telecomunicazioni. Gli Stati Uniti non hanno potuto sottoscrivere impegni sostanziali.

109. In questo contesto si rammenta che nel maggio 1993, in mancanza di un accordo relativo a questo settore, gli Stati Uniti decisero di applicare delle sanzioni agli offerenti comunitari che avevano partecipato a talune gare d'appalto bandite dal governo federale, segnatamente per gli appalti inferiori alla soglia. Tra questi ultimi vi erano appalti aggiudicati dalle aziende federali erogatrici di elettricità. La Comunità ha reagito in modo misurato e controllato, applicando controsanzioni a offerenti statunitensi⁸⁰. Gli Stati Uniti hanno tuttavia manifestato l'intenzione di impegnarsi a concludere in futuro un accordo con l'UE in questo campo.

110. Non si è comunque registrato alcun progresso sostanziale in materia, per cui gli Stati Uniti continuano ad applicare sanzioni contro i fornitori europei e la CE continua ad adottare contromisure.

⁷⁸ Cfr. Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parti, dall'altra, GU n. L 69 del 19 marzo 1996.

⁷⁹ Cfr. Decisione del Consiglio, del 26 ottobre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Albania sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, GU n. L 343 del 25 novembre 1992. L'accordo è entrato in vigore il 1° dicembre 1992.

⁸⁰ Regolamento (CE) n. 1461/93 del Consiglio, dell'8 giugno 1993, riguardante l'accesso dei candidati ed offerenti degli Stati Uniti d'America agli appalti pubblici, GU n. L 146 del 17 giugno 1993, nonché il regolamento (CE) n. 1836/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, che completa d'allegato del regolamento (CEE) n.1461/93 riguardante l'accesso dei candidati e degli offerenti degli Stati Uniti d'America agli appalti pubblici, GU n. L 183 del 2 agosto 1995, pag. 4.

G. COME INDIVIDUARE OPPORTUNITÀ NEI PAESI TERZI E FAR VALERE I PROPRI DIRITTI

1. INFORMAZIONI CIRCA LE OPPORTUNITÀ NEGLI APPALTI PUBBLICI.

111. Gli enti aggiudicatori degli stati aderenti al SEE pubblicizzano i bandi d'appalto nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie S e nella base dati TED⁸¹.

112. Gli enti aggiudicatori dei paesi dell'Europa centrale e orientale pubblicano i bandi nazionali d'appalto in conformità della normativa nazionale in materia.

113. Le parti contraenti del GPA pubblicano i loro bandi nei mezzi d'informazione elencati alle appendici II, III e IV dell' Accordo:

-Aruba: Landscourant (Gazzetta ufficiale di Aruba) e stampa locale.

-Canada: Government Business Opportunities (GBO) e MERX (<http://www.merx.cebra.com>);

-Hong Kong, Cina: The Government of Hong Kong Special Administrative Region Gazette, quotidiani, Kowloon-Canton Railway Corporation web page (<http://www.kcrc.com>);

-Israele: The Jerusalem Post;

-Giappone: Kanpō (Allegato 1), Kenpō, Shihō o equivalenti (Allegato 2), e Kanpō (Allegato 3);

-Corea: Kwanbo (Gazzetta ufficiale del governo coreano) e il Seoul Shinmun;

-Liechtenstein: membro del SEE, cfr. *supra*;

-Norvegia: membro del SEE, cfr sopra;

-Singapore: the Republic of Singapore Government Gazette;

-Svizzera: Swiss Official Trade Gazette/Feuille officielle suisse du commerce (Allegato 1 e Allegato 3), pubblicazioni ufficiali di ogni Cantone elvetico (26) (Allegato 2 e Allegato 3);

-Stati Uniti: The Commerce Business Daily (<http://cbdnet.access.gpo.gov>): ulteriori informazioni per gli enti figuranti all'Allegato 2 dell'Appendice I sono fornite nelle gazzette degli Stati, quali il New York Contract Reporter.

⁸¹ Cfr. Accordo sullo Spazio economico europeo, testo modificato, in particolare l'allegato XVI e l'Intesa in merito alla pubblicazione dei bandi di gara di appalti AELS (EFTA), allegata all'Atto finale dell' Accordo SEE, GU n. L 1 del 3 gennaio 1994, pagg. 461 e 552 rispettivamente.

114. Per quanto riguarda la tecnologia dell'informazione impiegata per gli appalti pubblici, i servizi della Commissione hanno trovato una serie di siti internet che danno accesso alle basi dati, ufficiali e non, dei paesi terzi. Queste basi dati possono essere localizzate visitando la homepage [www SIMAP](http://www.SIMAP) al seguente indirizzo URL: <http://simap.eu.int/>.
115. Al fine di agevolare l'accesso ai mercati disciplinati dal GPA, la Direzione Generale XV ha commissionato uno studio che dovrebbe fornire informazioni sulle opportunità esistenti nell'ambito del GPA per le aziende dell'UE⁸². Lo studio in oggetto dovrebbe offrire delucidazioni sul GPA che dovrebbero aiutare le aziende dell'UE a reperire informazioni e a sfruttare nuove opportunità d'esportazione. I risultati di questo studio saranno messi a disposizione del pubblico mediante supporti e modalità di facile accesso per l'utente e di formato pratico. Il suddetto studio è stato completato alla fine del 1997. La sua pubblicazione è prevista per il 1998, tra l'altro anche per via elettronica alla homepage SIMAP (<http://simap.eu.int/>).

2. I DIRITTI DEI FORNITORI EUROPEI NEI PAESI TERZI

116. I fornitori e prestatori di servizi europei che intendano accedere ai mercati degli appalti del SEE godono di pieni diritti e possono avvalersi delle medesime procedure di ricorso vigenti nella CE.
117. Anche il GPA contiene disposizioni dettagliate relative alle procedure di ricorso per i fornitori che si ritengano lesi. Benché si favorisca la composizione delle controversie in via amichevole, l'articolo XX impone a ciascuna parte di mettere in atto procedure non discriminatorie, tempestive, trasparenti ed efficaci che diano modo ai fornitori di contestare l'aggiudicazione dell'appalto. Le impugnazioni sono esaminate da un organo giudiziario o da un organo di ricorso imparziale e indipendente che non abbia interesse all'esito dell'appalto (e che deve soddisfare un minimo di requisiti procedurali). Le procedure di ricorso prevedono almeno provvedimenti provvisori, nonché misure atte a rimediare alla violazione dell'Accordo o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti (che potrebbero essere limitati al costo di preparazione dell'offerta o alle spese legali).
118. L'UE può adire l'organo preposto alla composizione delle controversie istituito nell'ambito dell'OMC, qualora ritenga che una parte contraente del GPA non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo XX⁸³. A questo riguardo, l'azione dell'UE dipende in ampia misura dalle informazioni fornite dal fornitore UE danneggiato. La Commissione pertanto sollecita i fornitori e i prestatori di

⁸² Cfr. GU n. C 192 del 3 luglio 1996, pag. 14.

⁸³ Cfr. l'articolo XX del GPA. Le disposizioni relative alla composizione delle controversie si applicano all'intero GPA e non soltanto ai casi di cui all'articolo XX.

servizi a informare i servizi della Commissione sulle problematiche connesse agli appalti pubblici in paesi terzi.

119. In due casi specifici la Comunità si è avvalsa della prerogativa di richiedere le consultazioni formali previste dal meccanismo di composizione delle controversie. Nel primo caso si trattava di un appalto bandito dal Ministero dei trasporti del Giappone per l'acquisto di un sistema di potenziamento basato sui satelliti MTSAT (MSAS)⁸⁴. Dopo una fase di consultazioni si è raggiunta una soluzione concordata tra le parti che ha posto termine alla controversia⁸⁵. Il secondo caso riguarda l'applicazione del GPA da parte degli enti non federali degli Stati Uniti, e precisamente, della legge che disciplina i contratti stipulati tra gli Stati e le imprese che esercitano la propria attività commerciale in Birmania o con la Birmania (Act Regulating State Contracts with Companies doing Business with or in Burma (Myanmar), emanata dal Commonwealth del Massachusetts il 25 giugno 1996 (capitolo 130 delle Leggi (Acts) del 1996)⁸⁶. In sintesi, la normativa contestata fissa un prezzo preferenziale del 10 % a vantaggio delle imprese che non esercitano attività commerciale in Birmania. Anche le autorità giapponesi hanno richiesto la procedura di consultazione al riguardo⁸⁷. Al momento della preparazione della questa relazione le consultazioni erano ancora in corso.
120. Anche Gli accordi relativi agli appalti nel settore delle telecomunicazioni con Israele e la Corea contemplano anch'essi la fissazione di procedure di ricorso. Le condizioni sono simili a quelle del GPA, al quale aderiscono anche Israele, la Corea e la CE.

⁸⁴ Cfr. la richiesta di consultazione del 26 marzo 1997, documento GPA/D1/1 del 1° aprile 1997.

⁸⁵ Cfr. la notifica del 31 luglio 1997, documento GPA/D1/2 rev. del 14 agosto 1997.

⁸⁶ Cfr. la richiesta di consultazioni del 20 giugno 1997, documento GPA/D2/1 del 26 giugno 1997.

⁸⁷ Cfr. la richiesta di consultazioni del 18 luglio 1997, documento GPA/D3/1 del 21 luglio 1997.

H. ELENCO DEGLI ACCORDI CONCLUSI NEL CAMPO DEGLI APPALTI PUBBLICI IN VIGORE IN DATA 31 DICEMBRE 1997.

1. ELENCO DEGLI ACCORDI

ACCORDI MULTILATERALI	FIRMA	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	ENTRATA IN VIGORE (fine del periodo transitorio)
Accordo sugli appalti pubblici dell'OMC (GPA).	15.04.1994	GU n. L336, 23.12.1994 GU n. C332, 09.12.1995 GU n. C256, 03.09.1996	
- Per Canada, CE, Israele, Giappone, Norvegia, Svizzera e Stati Uniti		GU n. L134, 20.06.1995 (US bilaterale)	01.01.1996
- Per Aruba			25.10.1996
- Per la Corea			01.01.1997
- Per Hong Kong, Cina			19.06.1997
- Per il Liechtenstein			18.09.1997
- Per Singapore			20.10.1997
accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).	02.05.1992	GU n. L1, 03.01.1994	
- Per l'Islanda			01.01.1994
- Per la Norvegia			01.01.1994 (31.12.1994)
- Per il Liechtenstein		GU n. L86/58, 20.04.1995	01.01.1996

ACCORDI BILATERALI	FIRMA	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	ENTRATA IN VIGORE (fine del periodo transitorio)
Accordi di associazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale.			
- Bulgaria	08.03.1993	GU n.L358, 31.12.1994	01.02.1995 (31.01.2005)
- Repubblica Ceca	04.10.1993	GU n.L360, 31.12.1994	01.02.1995 (31.01.2005)
- Ungheria	16.12.1991	GU n.L347, 31.12.1993	01.02.1994 (31.01.2004)
- Polonia	16.12.1991	GU n.L348, 31.12.1993	01.02.1994 (31.01.2004)
- Romania	01.02.1994	GU n.L357, 31.12.1994	01.02.1995 (31.01.2005)
- Repubblica Slovacca	04.10.1993	GU n.L359, 31.12.1994	01.02.1995 (31.01.2005)
Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti sugli appalti pubblici.	30.05.1995	GU n.L134, 20.06.1995	01.01.1996
Accordo tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti pubblici	10.07.1997	GU n.L202, 30.07.1997	01.08.1997

ACCORDI SETTORIALI (TELECOMUNICAZIONI)	FIRMA	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	ENTRATA IN VIGORE
Accordo tra la Comunità europea e lo Stato di Israele sugli appalti aggiudicati da operatori di telecomunicazioni	10.07.1997	GU n.L202, 30.07.1997	01.08.1997
Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea sugli appalti nel settore delle telecomunicazioni	29.10.1997	GU n.L321, 22.11.1997	01.11.1997

2. EFFETTI DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI SUDETTI ACCORDI ALLA LUCE DELL'ARTICOLO 36 DELLA DIRETTIVA 93/38/CEE/CEE

121. L'articolo 36 della direttiva 93/38/CEE/CEE, del 14 giugno 1993, riserva un trattamento preferenziale per gli offerenti della Comunità. Questa clausola si applica tuttavia unicamente alle offerte di prodotti originari di paesi terzi con i quali la Comunità non abbia concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che assicura un accesso comparabile ed effettivo delle imprese della Comunità agli appalti di detti paesi terzi.

122. In base alla decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)⁸⁸, e alla decisione del Consiglio, del 29 maggio 1995, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere fra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America relativo agli appalti pubblici⁸⁹, l'articolo 36 della direttiva 93/38/CEE/CEE non si applica più nei settori elencati in appresso alle offerte di prodotti originari dei paesi indicati:

- produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile - prodotti originari di Aruba, Hong Kong (Cina), Israele, Giappone, Corea, Singapore e Svizzera;
- ferrovie urbane, sistemi automatici, tram, filovie, servizi di autobus o a cavo - prodotti originari di Aruba, Hong Kong (Cina), Israele (esclusi i servizi di autobus), Singapore e Svizzera;
- attrezzature aeroportuali e altri impianti per scali aerei - prodotti originari di Aruba, Hong Kong (Cina), Israele, Giappone, Corea, Singapore e Svizzera;
- attrezzature per porti marittimi o interni o altri impianti di scalo - offerte originarie di Aruba, Hong Kong (Cina), Israele, Giappone, Corea, Singapore, Svizzera e Stati Uniti;
- produzione, trasporto o distribuzione di elettricità - prodotti originari di Aruba, Hong Kong (Cina), Israele, Corea, Svizzera e Stati Uniti;
- telecomunicazioni - prodotti originari di Aruba, Israele, Corea;

123. Si deve inoltre osservare che, avendo l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia aderito all'accordo sullo Spazio economico europeo⁹⁰ - a prescindere

⁸⁸ Cfr. GU n. L 336 del 23 dicembre 1994, pag. 273.

⁸⁹ Cfr. GU n. L 134 del 20 maggio 1995, pag. 25.

⁹⁰ Cfr. Decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell'Accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia, GU n. L 1 del 3 gennaio 1994, pag.1. Questa decisione è stata modificata, segnatamente, dalla decisione 94/2/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione del protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, GU n. L 1 del 3 gennaio 1994, pag. 571 e dal Trattato relativo all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, GU n. C 241 del 29 agosto 1994, pag. 9. Si veda inoltre la decisione del Consiglio SEE n.1/95 del 10 marzo 1995 concernente

dall'adesione della Norvegia e del Liechtenstein all'Accordo sugli appalti pubblici - l'articolo 36 della direttiva 93/38/CEE/CEE non può più essere applicato alle offerte, in qualsiasi settore disciplinato dalla direttiva, che includono prodotti originari dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia.

l'entrata in vigore dell'accordo sullo Spazio economico europeo per il Principato del Liechtenstein, GU n. L 86 del 20 aprile 1995, pag.58.

I. ELENCO DEGLI ACCORDI CONCLUSI IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI NON ANCORA IN VIGORE IN DATA 31 DICEMBRE 1997

ACCORDI BILATERALI	FIRMA	RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI	ENTRATA IN VIGORE
Accordi di associazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale.			
- Estonia	12.06.1995	prop., COM(95)207	01.02.1998
- Lettonia	12.06.1995	prop., COM(95)207	01.02.1998
- Lituania	12.06.1995	prop., COM(95)207	01.02.1998
- Slovenia	10.06.1996	prop., COM(95)341	non stabilita

INDICE DEI PAESI

Albania, 45
Algeria, 43
Andorra, 3, 39, 40
Argentina, 9, 34
Armenia, 44
Aruba, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18, 26, 31, 46, 49, 51
Australia, 9, 35
Autorità palestinese, 3, 41, 42, 43
Azerbaijan, 44
Bangladesh, 35
Bielorussia, 35, 44
Birmania, 48
Brasile, 34, 35
Bulgaria, 9, 16, 17, 34, 35, 50
Canada, 9, 11, 26, 31, 35, 46, 49
Cile, 9, 34, 35, 43
Cina, 35
Cina di Taipei, 6, 9, 33, 35
Cipro, 3, 41, 43
Colombia, 9
Corea, 2, 6, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 27, 32, 35, 36, 46, 48, 49, 50, 51
Egitto, 35, 43
Estonia, 33, 53
Filippine, 35
Georgia, 44
Giappone, 9, 11, 27, 32, 35, 46, 48, 49, 51
Giordania, 3, 41, 42, 43
Hong Kong, Cina, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 26, 31, 35, 51
India, 35
Indonesia, 35
Islanda, 9, 16, 17, 26, 31, 52
Israele, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 17, 18, 27, 31, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51
Kazakistan, 44
Lettonia, 33, 53
Libano, 43
Liechtenstein, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 17, 26, 31, 52
Lituania, 9, 33, 53
Macedonia, 44
Malesia, 35
Malta, 3, 41, 43
Marocco, 3, 35, 41, 42, 43
Mercosur, 45
Messico, 35, 43
Moldavia, 44
Norvegia, 9, 11, 16, 17, 26, 31, 52
Nuova Zelanda, 35
Pakistan, 35
Panama, 6, 9, 33
Polonia, 9, 16, 35, 50
Repubblica Ceca, 16, 17, 35, 50
Repubblica di Kirghizistan, 44
Repubblica Slovacca, 16, 17, 34, 50
Romania, 16, 17, 50
Russia, 35, 44
San Marino, 3, 39, 40
Singapore, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 28, 32, 35, 37, 38, 39, 46, 49, 51
Siria, 43
Slovenia, 33, 34, 35, 53
Stati Uniti, 9, 11, 15, 29, 32, 35, 45, 51
Sud Africa, 35, 44
Svizzera, 3, 6, 9, 11, 21, 29, 32, 41, 46, 49, 51
Tailandia, 35
Tunisia, 3, 41, 42, 43
Turchia, 3, 9, 39, 40, 43
Ucraina, 44
Ungheria, 16, 17, 35, 50
Uzbekistan, 44